SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 agosto 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 21 giugno 2000, n. **217.**

Regolamento recante disposizioni applicative del regime comunitario di aiuto alla produzione di olive da tavola e di olio di oliva . . . . Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 2000.

Elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale 2000-2002, che comportano l'obbligo di risposta, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 . . . . Pag. 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 27 luglio 2000.

Rideterminazione del tasso d'interesse da corrispondere sulle somme versate sulle contabilità speciali fruttifere . . . Pag. 20

Ministero delle finanze

DECRETO 10 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cosenza . . . . Pag. 20

DECRETO 12 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Tempio Pausania . . . . Pag. 21

DECRETO 17 luglio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Manfredonia . . . . Pag. 21

DECRETO 19 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette e dell'ufficio del registro di Aulla. Pag. 21

DECRETO 19 luglio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brindisi. . . . . . Pag. 22

DECRETO 21 luglio 2000.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di maggio 2000 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . . . . Pag. 22

DECRETO 21 luglio 2000.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di giugno 2000 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . . . . Pag. 27

DECRETO 24 luglio 2000.

Modifica del contenuto di nicotina e condensato di tre marche di sigarette . . . . Pag. 33

Ministero della difesa

DECRETO 28 febbraio 2000.

Ulteriore proroga della competenza della Direzione generale degli armamenti aeronautici relativamente al programma SICRAL . . . . Pag. 33

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 12 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Patricia Mary Gladney, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nella scuola materna . . . . Pag. 34

DECRETO 12 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Ana Maria Arroyo Fraile, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nella scuola materna . . . . Pag. 34

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 11 giugno 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 34

DECRETO 13 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contitech Ages, unità di Santena. (Decreto n. 28391) . . . . Pag. 35

DECRETO 13 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB SAE, unità di Milano. (Decreto n. 28392) . . . . Pag. 36

DECRETO 13 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cognetex, unità di Imola. (Decreto n. 28393) . . . . Pag. 37

DECRETO 13 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imec, unità di uffici e stabilimento di Bergamo. (Decreto n. 28394). . . . . Pag. 37

DECRETO 13 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori della S.p.a. Page Europa, unità di Roma e Monterotondo. (Decreto n. 28395) . . . . Pag. 38

DECRETO 13 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori della S.p.a. Sara Lee Branded Apparel Italia - Div. Playtex, unità di Pomezia, stabilimento produttivo Div. Playtex - Roma. (Decreto n. 28396) . . . . Pag. 39

DECRETO 13 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori della S.r.l. Man Made, unità di Ferentino. (Decreto n. 28397). . . . . Pag. 39

DECRETO 13 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori della S.p.a. Hydro Drilling International, unità di Alessandria impianto mobile Ideco M.1200. (Decreto n. 28398) . . . . Pag. 40

DECRETO 13 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intermarine, unità di Sarzana. (Decreto n. 28399) . . . . Pag. 41

DECRETO 13 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ICET, unità di Casalnuovo, Mestre, Palermo, Roma. (Decreto n. 28400) Pag. 41

DECRETO 13 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Gresmalt dal 1º gennaio 2000, Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.a., unità di Viano. (Decreto n. 28401). . . . . Pag. 42

DECRETO 13 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Unes-Maxi, unità e sedi di vendita in provincia di Alessandria. (Decreto n. 28402). Pag. 43

DECRETO 13 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Esse Int. Servizi Integrati S.r.l., unità di Montefibre di Acerra. (Decreto n. 28403) . . Pag. 43

DECRETO 13 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla Abete Industria poligrafica S.p.a., unità di Città di Castello e Roma. (Decreto n. 28404) . . . . Pag. 44

DECRETO 15 giugno 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della Metallurgica Vallepiana S.p.a., unità di Gifoni Vallepiana. (Decreto n. 28408) . . . . Pag. 44

DECRETO 15 giugno 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della Valim S.p.a. (ex C.M.F. Sud), in liquidazione, dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a., in liquidazione, unità di Pignataro Maggiore. (Decreto n. 28409) . . Pag. 45

DECRETO 15 giugno 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. T.M.A. - Tecnologie metallurgiche avanzate, unità di Marcianise. (Decreto n. 28410) Pag. 45

DECRETO 15 giugno 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex Sebi) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione, unità di Napoli. (Decreto n. 28411) . . . . Pag. 46

DECRETO 15 giugno 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Nuova Mecfond (ex Italimpianti Sud) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione, unità di Taranto. (Decreto n. 28412). . . . . Pag. 47

DECRETO 15 giugno 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Nuova Mecfond (ex Presse Italia) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione, unità di Napoli. (Decreto n. 28413). . . . . Pag. 47

DECRETO 15 giugno 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex M.G.S.) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione, unità di Taranto. (Decreto n. 28414) . . . . Pag. 48

DECRETO 19 giugno 2000.

Esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente dalla S.p.a. A.C.E.A. Trasmissione, unità di Roma; S.p.a. A.C.E.A. Distribuzione, unità di Roma; S.p.a. A.C.E.A. ATO 2, unità di Roma. (Decreto n. 28415) . . . . Pag. 48

DECRETO 19 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alpitel, unità di Frasso Sabino, Frosinone, Roma e Pomezia. (Decreto n. 28416). Pag. 49

DECRETO 19 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli cavi, unità di Siracusa. (Decreto n. 28417) . . . . Pag. 50

DECRETO 19 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deriver, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 28418) . . . . Pag. 51

DECRETO 6 luglio 2000.

Determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di corresponsione dei contributi a carico dei datori di lavoro, stabiliti in favore del soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private e del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia dall'art. 41, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 . . . . Pag. 52

DECRETO 10 luglio 2000.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia «Condominio Drumond II - Diga Masetti», in Mantova. Pag. 53

DECRETO 11 luglio 2000.

Scioglimento di sei società cooperative . . . . Pag. 54

DECRETO 11 luglio 2000.

Scioglimento di sette società cooperative . . . . Pag. 54

DECRETO 11 luglio 2000.

Scioglimento di venti società cooperative di produzione e lavoro . . . . Pag. 55

DECRETO 12 luglio 2000.

Determinazione dell'aliquota aggiuntiva per il finanziamento della gestione dei trattamenti pensionistici per i dipendenti dello Stato presso l'INPDAP . . . . Pag. 56

DECRETO 13 luglio 2000.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Arti e Mestieri Soc. coop. a r.l.», in Ferrara. . . . . Pag. 57

DECRETO 17 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Marco Polo», in Campobasso . . . . Pag. 57

DECRETO 21 luglio 2000.

Determinazione dei limiti minimi di retribuzione imponibile, ai fini contributivi, per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. . . . . Pag. 58

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DIRETTIVA 27 luglio 2000.

Applicazione transitoria della legge «Marcora» per la salvaguardia dei livelli occupazionali . . . . Pag. 58

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 27 luglio 2000.

Ripartizione della quota integrativa di tonno rosso per l'anno 2000. . . . . Pag. 60

DECRETO 27 luglio 2000.

Determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso . . . . Pag. 61

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 28 luglio 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000/2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea e al corso di diploma universitario interfacoltà in scienze motorie presso l'Università degli studi di Torino. . . . Pag. 63

DECRETO 28 luglio 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000/2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie presso l'Università degli studi di Firenze. . . . . Pag. 63

DECRETO 20 luglio 2000.

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di finanziamento triennale a favore degli enti che svolgono attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica . . Pag. 64

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 25 luglio 2000.

Integrazione dell'elenco delle apparecchiature radio in libera circolazione . . . . Pag. 71

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 2 agosto 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 74

Ministero del commercio con l'estero: Rettifica del comunicato concernente i contingenti comunitari d'importazione per l'anno 2001 relativi a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese . . . . Pag. 74

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche . . . . Pag. 74

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo:

Modificazioni allo statuto della Prime Augusta Vita S.p.a., in Torino . . . . Pag. 75

Modificazioni allo statuto della Axa Assicurazioni S.p.a., in Torino . . . . Pag. 75

Istituto universitario Suor Orsola Benincasa: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento. . . . . Pag. 75

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 127/L

DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2000, n. **216.**

Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

00G0261

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 giugno 2000, n. **217.**

Regolamento recante disposizioni applicative del regime comunitario di aiuto alla produzione di olive da tavola e di olio di oliva.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la decisione n. 227/2000/CE della Commissione del 7 marzo 2000, notificata con n. C(2000)599, concernente la concessione di un aiuto comunitario alla produzione di olive da tavola in Italia;

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 e successive modificazioni ed integrazioni istitutivo di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ed in particolare l'articolo 5, paragrafo 4;

Visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 del Consiglio del 20 luglio 1998;

Visto il regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione 1998/1999 - 2000/2001;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sull'attuazione delle decisioni della Comunità europea in materia di politica agricola comune;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni di coordinamento delle attività di attuazione della richiamata decisione comunitaria n. 227/2000/CE;

Acquisito il parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 1° giugno 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000;

Vista la nota n. 6537 del 6 giugno 2000, con la quale è stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto detta disposizioni di coordinamento delle attività di applicazione della decisione (CE) n. 227/2000 della Commissione del 7 marzo 2000, notificata con n. C(2000)599, di seguito denominata «decisione», relativa alla concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola per la campagna di commercializzazione 2000/2001 ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì previste norme in materia di riconoscimento dei frantoi oleari nell'ambito del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui al richiamato articolo 5 dello stesso regolamento (CEE) n. 136/66.

Art. 2.

Riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola

1. Le domande di riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola di cui all'articolo 4 della «decisione» comunitaria devono essere presentate alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli impianti di trasformazione. I relativi provvedimenti di riconoscimento adottati dalle regioni e province autonome sono comunicati, entro i successivi dieci giorni al competente organismo pagatore, al Ministero delle politiche agricole e forestali ed all'Agecontrol S.p.a.

2. Il numero alfanumerico attribuito alle imprese di trasformazione riconosciute di cui al comma 1 comprende anche la sigla della provincia nel cui territorio sono ubicati gli impianti di trasformazione delle olive da tavola.

3. La contabilità di magazzino di cui all'articolo 4 della «decisione» comunitaria deve essere tenuta mediante uno specifico registro conforme al modello che sarà predisposto a cura dell'A.I.M.A. entro dieci giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto, composto da fogli numerati e preventivamente vidimati dal competente ufficio regionale o provinciale. L'A.I.M.A. predisporrà altresì i moduli della denuncia di coltivazione e della domanda di aiuto di cui all'articolo 3.

4. Le imprese di trasformazione riconosciute comunicano al competente organismo pagatore, riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente ed all'Agecon-

trol i dati e le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, della suddetta decisione comunitaria entro i termini ivi previsti.

Art. 3.

Denuncia di coltivazione e domanda di aiuto

1. La denuncia di coltivazione e la domanda di aiuto, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 7 della «decisione» comunitaria, sono presentate all'organismo pagatore direttamente o per il tramite delle organizzazioni di olivicoltori riconosciute nell'ambito del regime dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva.

Art. 4.

Erogazione dell'aiuto

1. L'organismo pagatore provvede, anche in forma anticipata, alla erogazione dell'aiuto, determinato secondo i criteri di cui agli articoli 9 e 10 della «decisione» comunitaria e tenuto conto delle risultanze dei controlli svolti dalla competente regione o provincia autonoma.

2. I coefficienti di trasformazione di cui ai richiamati articoli 9 e 10 sono determinati dall'organismo pagatore.

Art. 5.

Comunicazioni

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 11 della «decisione» comunitaria, il competente organismo pagatore comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali:

a) entro il 10 luglio 2001, i quantitativi di olio equivalenti alle produzione stimata delle olive da tavola trasformate, nonché i coefficienti di trasformazione provvisori di cui all'articolo 4;

b) entro il 1° giugno 2002, i quantitativi di olio d'oliva equivalenti alla produzione effettiva delle olive da tavola trasformate, nonché i coefficienti di trasformazione definitivi di cui all'articolo 10 della «decisione» comunitaria.

Art. 6.

Riconoscimento di frantoi oleari

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni ed i compiti relativi al riconoscimento dei frantoi oleari previsto nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva di cui agli articoli 5 e 20-*quater*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le regioni e le province autonome comunicano con tempestività al competente organismo pagatore ed all'Agecontrol nonché con elenco trimestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali gli estremi dei provvedimenti di riconoscimento dei frantoi oleari o di ritiro del riconoscimento stesso.

3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede a consegnare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ciascuna regione e provincia autonoma interessata gli atti concernenti i compiti e le funzioni di cui al comma 1 non ancora esauriti ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima.

4. Restano in capo al Ministero delle politiche agricole e forestali le liti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 giugno 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 102

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La decisione della Commissione n. 227/2000/CE del 7 marzo 2000, recante disposizioni sulla concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Italia.

— Si trascrive il testo dell'art. 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1638/98:

«4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo. Secondo la stessa procedura il Consiglio può decidere di destinare una percentuale da determinare dell'aiuto alla produzione assegnato all'insieme o a una parte dei produttori al funzionamento d'azioni di carattere regionale volte a migliorare la qualità della produzione oleicola.

Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'art. 38 ed eventualmente secondo la procedura prevista all'art. 13 del regolamento (CEE) n. 229/70 del Consiglio del 21 aprile 1970 relativo al finanziamento della politica agricola, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

— Il regolamento (CEE) n. 2261/84 del 17 luglio 1984, recante le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio di oliva.

— Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sull'attuazione delle decisioni della Comunità europea in materia di politica agricola comune:

«3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurare l'applicazione nel territorio nazionale».

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966 è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 4 della decisione (CE) n. 227/2000 della Commissione del 7 marzo 2000:

«Art. 4. — 1. È attribuito un numero di riconoscimento alle imprese che:

presentano una domanda di riconoscimento entro il 30 giugno 2000, accompagnata dalle informazioni di cui al paragrafo 2 e dagli impegni di cui al paragrafo 3;

commercializzano olive da tavola trasformate aventi eventualmente subito altre lavorazioni;

dispongono di impianti che consentano la trasformazione di almeno 50 tonnellate di olive all'anno.

2. La domanda di riconoscimento comprende tra l'altro:

una descrizione degli impianti tecnici di trasformazione e di immagazzinamento, che ne indichi le capacità rispettive;

una descrizione delle forme di preparazione delle olive da tavola commercializzate, che indichi per ciascuna forma il peso medio delle olive da tavola trasformate per chilogrammo di prodotto preparato.

3. Ai fini del riconoscimento l'impresa si impegna a:

prendere in consegna, trattare e immagazzinare separatamente da una parte le olive da tavola destinate a beneficiare dell'aiuto e dall'altra quelle provenienti da Paesi terzi e quelle che non beneficeranno dell'aiuto;

comunicare lo stato dettagliato delle scorte di olive da tavola nelle diverse fasi di preparazione e per forma di preparazione alla data del 1° settembre 2000;

tenere una contabilità di magazzino per l'attività relativa alle olive da tavola, legata alla contabilità finanziaria che indichi per ciascun giorno:

a) i quantitativi di olive entrati, partita per partita, precisando il produttore di ciascuna partita;

b) i quantitativi di olive messe in trasformazione e i quantitativi di olive da tavola trasformate ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3;

c) i quantitativi di olive da tavola la cui elaborazione è terminata;

d) i quantitativi di olive da tavola usciti dall'impresa per forma di preparazione, precisando i destinatari;

fornire al produttore di cui all'art. 2, paragrafo 1, e all'organismo competente i documenti e le informazioni di cui all'art. 6 alle condizioni ivi indicate;

sottoporsi a tutti i controlli previsti nell'ambito del regime contemplato dalla presente decisione.

4. Il riconoscimento è rifiutato o ritirato immediatamente qualora l'impresa:

non soddisfi o non soddisfi più le condizioni stabilite per il riconoscimento, oppure,

sia oggetto di un procedimento giudiziario da parte delle autorità competenti a causa di irregolarità in relazione al regime previsto dal regolamento n. 136/66/CEE, oppure,

sia stata oggetto di sanzioni per un'infrazione a detto regolamento negli ultimi ventiquattro mesi».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 5 e 7 della decisione (CE) n. 227/2000 della Commissione del 7 marzo 2000:

«Art. 5. — Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione di olive da tavola il produttore presenta all'organismo competente, direttamente o indirettamente, entro il 30 novembre 2000, un attestato di coltivazione che confermi che la dichiarazione di coltivazione prevista per l'aiuto alla produzione di olio d'oliva riguarda anche le olive da tavola o, se del caso, una nuova dichiarazione, che fornisca, per quanto riguarda le olive da tavola, tutte le informazioni contemplate da detta dichiarazione di coltivazione per l'olio d'oliva.

Qualora le informazioni in questione siano state già fornite da una dichiarazione di coltivazione per l'olio d'oliva, nella dichiarazione complementare vengono solo indicati gli estremi della dichiarazione di coltivazione e delle parcelle di cui trattasi.

Le dichiarazioni relative alle olive da tavola sono integrate nella base di dati alfanumerica prevista per il regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva».

«Art. 7. — 1. Il produttore di olive da tavola presenta all'organismo competente, direttamente o indirettamente, anteriormente al 1° luglio 2001, una domanda di aiuto che contenga fra l'altro le seguenti indicazioni:

il proprio nome e indirizzo;

il riferimento alla dichiarazione di coltivazione corrispondente;

l'impresa riconosciuta a cui sono state consegnate le olive.

La domanda è accompagnata dall'attestato di consegna di cui all'art. 6, paragrafo 1.

Ove del caso la domanda può essere accompagnata da una domanda di anticipo dell'aiuto.

2. Qualunque ritardo nella presentazione di una domanda di aiuto dà luogo ad una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sull'importo dell'aiuto a cui il produttore avrebbe avuto diritto in caso di presentazione in tempo utile. Se il ritardo è superiore a venticinque giorni lavorativi la domanda è irricevibile».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 della decisione (CE) n. 227/2000 della Commissione del 7 marzo 2000:

«Art. 9. — 1. Ciascun produttore di cui all'art. 2, paragrafo 1, può ricevere un anticipo dell'aiuto richiesto. Tale anticipo è pari all'importo unitario di cui all'art. 17-*bis*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, moltiplicato per il quantitativo d'olio d'oliva equivalente, in virtù dell'art. 3, paragrafo 1, al quantitativo di olive da tavola trasformate.

Per l'anticipo al produttore, il quantitativo di olive da tavola trasformate è determinato applicando al quantitativo indicato nell'attestato di consegna, confermato dalle altre informazioni ricevute dall'organismo competente, un coefficiente di trasformazione provvisorio. Detto coefficiente è fissato dall'organismo competente sulla base dei dati disponibili per l'impresa riconosciuta di cui trattasi. Tuttavia il quantitativo di olive da tavola preso in considerazione non può essere superiore al 90% del quantitativo di olive da tavola consegnate.

2. L'anticipo dell'aiuto è versato al produttore che ne ha fatto richiesta conformemente al disposto dell'art. 7, paragrafo 1, a decorrere dal 16 ottobre 2001».

«Art. 10. — 1. Fatte salve le riduzioni previste all'art. 20-*quinquies* del regolamento n. 136/66/CEE, l'aiuto è pari all'importo unitario di cui all'art. 17-*bis*, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84, moltiplicato per il quantitativo d'olio d'oliva equivalente, in virtù dell'art. 3, paragrafo 1, al quantitativo di olive da tavola trasformate.

Per l'aiuto al produttore di cui all'art. 2, paragrafo 1, il quantitativo di olive da tavola trasformate è determinato applicando al quantitativo indicato nell'attestato di consegna, confermato dalle altre informazioni ricevute dall'organismo competente, un coefficiente di trasformazione relativo all'impresa in questione. Detto coefficiente è pari al rapporto tra il totale delle olive da tavola trasformate e il totale delle olive da tavola per le quali sono stati rilasciati attestati di consegna, a titolo della campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva di cui trattasi.

Qualora la quantità di olive trasformate corrispondente all'aiuto indicato nell'attestato di consegna non possa essere stabilita, i quantitativi di olive da tavola trasformate per i produttori in questione sono calcolati applicando il coefficiente medio per le altre impese. Tuttavia, fatti salvi i diritti che gli oleicoltori in questione potrebbero far valere nei riguardi dell'impresa, detta quantità di olive trasformate non può essere superiore al 75% del quantitativo indicato nell'attestato di consegna.

2. L'aiuto, o se del caso il saldo dell'aiuto, è versato integralmente al produttore dopo che sono stati effettuati i controlli di cui all'art. 8, entro novanta giorni dalla fissazione del suo importo unitario da parte della Commissione».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 11 della decisione (CE) n. 227/2000 della Commissione del 7 marzo 2000:

«Art. 11. — L'Italia comunica alla Commissione:

senza indugio, le misure nazionali prese in applicazione della presente decisione;

anteriormente al 1° agosto 2001, i quantitativi di olio d'oliva equivalenti alla produzione stimata delle olive da tavola trasformate nonché i coefficienti di trasformazione provvisori applicabili per tale calcolo;

anteriormente al 16 giugno 2002, i quantitativi di olio d'oliva equivalenti alla produzione effettiva delle olive da tavola trasformate, nonché i coefficienti di trasformazione definitivi».

Note all'art. 6:

— Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si rinvia alle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 136/66 è riportato nelle note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 20-*quater* del regolamento (CEE) n. 136/66:

«1. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del presente regolamento devono:

a) essere composte di olivicoltori singoli e/o di organizzazioni di produzione e di valorizzazione delle olive e dell'olio d'oliva composte esclusivamente di olivicoltori;

b) essere in grado di verificare la produzione di olive e di olio d'oliva dei propri soci;

c) qualora non facciano parte di una unione riconosciuta:

essere abilitate a presentare una domanda di aiuto alla produzione per tutti gli olivicoltori soci;

essere abilitate a ricevere l'aiuto e ad assegnare a ciascun socio la rispettiva quota;

d) qualora facciano parte di un'unione, essere abilitate a sottoporre all'unione, ai fini della presentazione della domanda di aiuto, una distinta della produzione di ciascun socio;

e) avere un numero minimo di soci o rappresentare una percentuale minima di olivicoltori o della produzione di olio della regione nella quale sono costituite;

f) escludere, per il complesso della loro attività, qualsiasi discriminazione tra i produttori atti a diventare soci, basata segnatamente sulla nazionalità o sul luogo del loro stabilimento;

g) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che gli aderenti all'organizzazione che lo desiderino possano recedere:

dopo aver partecipato all'organizzazione per un periodo di almeno tre anni dal riconoscimento di quest'ultima e

a condizione che ne avvisino per iscritto l'organizzazione almeno un anno prima.

2. Le unioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del presente regolamento devono:

a) essere composte soltanto di organizzazioni quali definite al paragrafo 1;

b) essere in grado di coordinare e verificare l'attività delle organizzazioni che le compongono;

c) essere abilitate a presentare una domanda di aiuto unica per tutti i produttori aderenti alle organizzazioni;

d) essere abilitate a ricevere l'aiuto e ad assegnare la rispettiva quota a ciascuno dei produttori di cui alla lettera *c)*;

e) essere composte di un numero minimo di organizzazioni o rappresentare una percentuale minima della produzione dello Stato membro interessato;

f) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che gli aderenti all'unione che lo desiderino possano recedere:

dopo aver partecipato all'unione per un periodo di almeno tre anni dal riconoscimento di quest'ultima e

a condizione che ne avvisino per iscritto l'unione almeno un anno prima.

3. Il riconoscimento di un'organizzazione o di un'unione è revocato qualora le condizioni per il riconoscimento non siano state o non siano più soddisfatte.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista nell'art. 38».

— Si trascrive il testo dell'art. 13 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio:

«Art. 13. — 1. Sono riconosciuti dagli Stati membri soltanto i frantoi i cui titolari:

a) hanno trasmesso al loro Stato membro, secondo criteri da stabilire, tutte le informazioni relative alla loro attrezzatura tecnica e alla loro capacità effettiva di triturazione, nonché qualsiasi cambiamento che li concerna;

b) hanno assunto l'impegno di sottoporsi a tutti i controlli previsti nell'ambito dell'applicazione del regime di aiuto, di accettare nel loro stabilimento qualsiasi mezzo di controllo ritenuto necessario e di permettere l'eventuale controllo della contabilità finanziaria;

c) non sono stati perseguiti, nel corso della campagna precedente, per irregolarità costatate in occasione dei controlli effettuati in applicazione dell'art. 14 e del presente articolo; per quanto riguarda il riconoscimento per la campagna 1984/1985:

non siano stati perseguiti per irregolarità constatate in occasione dei controlli effettuati per la campagna 1983/1984 e in applicazione degli articoli 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 2959/82, e

non abbiano formato oggetto di revoca del riconoscimento per un periodo che vada oltre il 31 ottobre 1984 in virtù del regolamento di cui sopra;

d) s'impegnano a tenere una contabilità di magazzino standardizzata conforme ai criteri da stabilire;

e) si impegnano a presentare alle autorità competenti, anteriormente a date da stabilire, estratti mensili della contabilità di magazzino.

2. Prima di concedere un riconoscimento, lo Stato membro interessato verifica la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento e, più particolarmente, mediante un controllo sul posto, l'attrezzatura tecnica e la capacità effettiva di triturazione dei frantoi.

3. Ai frantoi che inizino la loro attività nel quadro del sistema di aiuto alla produzione disciplinato dal presente regolamento può essere concesso un riconoscimento provvisorio. Esso viene conferito a partire dal momento di presentazione della domanda e alle condizioni stabilite dal paragrafo 1. La validità del riconoscimento provvisorio non può superare la data corrispondente alla fine della campagna durante la quale è stato concesso.

Tuttavia, la validità dei riconoscimenti provvisori concessi nel corso delle campagne 1984/1985, 1985/1986 e 1986/1987 scade alla fine della campagna 1986/1987.

Questo riconoscimento provvisorio diviene definitivo allorché lo Stato membro interessato abbia constatato che le condizioni per il riconoscimento previste dal paragrafo 1 sono soddisfatte.

Qualora si constati che una delle condizioni di cui al paragrafo 1 non è soddisfatta, il riconoscimento provvisorio viene revocato.

4. Il riconoscimento è revocato per un periodo proporzionale alla gravità dell'infrazione, se una delle condizioni di cui al paragrafo 1 non è più soddisfatta.

5. In caso di revoca del riconoscimento, conformemente ai paragrafi 3 e 4, nessun nuovo riconoscimento può essere concesso durante il periodo di revoca:

alla stessa persona fisica o giuridica che conduce il frantoio in questione o

a qualsiasi persona fisica o giuridica che voglia condurre il frantoio in questione, a meno che essa non dimostri, in maniera soddisfacente per lo Stato membro interessato, che la domanda di un nuovo riconoscimento non è destinata ad eludere la sanzione prevista.

6. Qualora la revoca del riconoscimento avesse conseguenze gravi sulla capacità di triturazione in una zona di produzione determinata, si può decidere di riconoscere il frantoio sotto un regime di controllo speciale».

00G0269

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 2000.

Elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale 2000-2002, che comportano l'obbligo di risposta, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica» ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 2000, con il quale è stato approvato il programma statistico nazionale per il triennio 2000-2002 predisposto dall'Istituto nazionale di statistica;

Preso atto che il programma statistico nazionale per il triennio 2000-2002 comprende le rilevazioni statistiche ritenute essenziali per il sistema informativo nazionale;

Ritenuto necessario, ai fini del buon esito delle rilevazioni anzidette, sottoporre i soggetti privati, destinatari di tali rilevazioni, all'obbligo di fornire i dati e le notizie loro richieste;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii),* della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'allegato elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 2000-2002, per le quali, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2000
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 295

ALLEGATO

Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel programma statistico nazionale 2000-2002, che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322

(i lavori 'entrati' nel 2000 sono contrassegnati con asterisco)

Titolare: **Istituto nazionale di statistica - ISTAT**

AREA: Censimenti SETTORE: Censimento della popolazione e delle abitazioni

IST-00809 14° Censimento generale della popolazione 2001
IST-00922 Censimento generale delle abitazioni 2001 (*)

AREA: Censimenti SETTORE: Censimento dell'industria e dei servizi

IST-00808 Censimento industria e servizi 2001
IST-00920 Censimento delle istituzioni 2001 (*)

AREA: Censimenti SETTORE: Censimento dell'agricoltura

IST-00402 5° Censimento generale dell'agricoltura
IST-00919 Indagine per l'aggiornamento dello schedario Istat delle aziende-imprese agricole (*)

AREA: Demografica SETTORE: Demografico

IST-00199 Matrimoni
IST-00923 Indagine campionaria sulle nascite (*)

AREA: Sociale SETTORE: Sanità

IST-00087 Indagine sulle ammissioni nei servizi psichiatrici degli Ospedali
IST-00088 Indagine sulle dimesse dagli istituti cura per aborto spontaneo
IST-00089 Indagine sulle interruzioni volontarie della gravidanza
IST-00090 Indagine rapida sulle notifiche di malattie infettive
IST-00091 Indagine rapida sui dimessi dagli istituti di cura
IST-00092 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo
IST-00093 Indagine rapida sulle interruzione volontaria gravidanza
IST-00711 Indagine sulla salute (ampliamento regionale) (a)
IST-00946 Rilevazione sui certificati di assistenza al parto (*)

AREA: Sociale SETTORE: Assistenza e previdenza

IST-00233 Conti economici degli enti previdenziali
IST-00238 Trattamenti pensionistici e assicurati alle gestioni previdenziali
IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali
IST-00915 Trattamenti monetari non pensionistici (*)

(a) L'obbligo di risposta non sussiste per i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 675/1996.

AREA: Sociale SETTORE: Giustizia

IST-00905 Forme di giustizia extra-giudiziale-difensore civico (indagine pilota) (*)
IST-00906 Forme di giustizia extra-giudiziale: associazione dei consumatori (indagine pilota) (*)

AREA: Sociale SETTORE: Istruzione

IST-00216 Scuole di istruzione artistica e musicale
IST-00217 Corsi di laurea
IST-00219 Corsi regionali di formazione professionale
IST-00666 Percorsi formativi e professionali dei maturi
IST-00703 Inserimento professionale dei diplomati universitari
IST-00704 Censimento laureati
IST-00706 Formazione liste individuali dei maturi
IST-00811 Censimento dei diplomati
IST-00926 Indagine sui candidati esterni agli esami di maturità (*)
IST-00927 Indagine sulla dispersione nelle scuole secondarie superiori (*)
IST-00933 Corsi di diploma universitario (*)
IST-00935 Indagine statistica sulle spese private dell'istruzione (*)
IST-00936 Formazione delle liste individuali per l'indagine sulla dispersione nelle scuole secondarie superiori (*)

AREA: Sociale SETTORE: Cultura

IST-00208 Statistica della stampa periodica
IST-00209 Statistica della produzione libraria
IST-00949 Censimento dei musei e istituzioni similari (*)
IST-00950 Censimento delle biblioteche (*)

AREA: Sociale SETTORE: Lavoro

IST-00220 Inserimento professionale dei laureati
IST-00665 Indagine Forze di Lavoro
IST-00705 Indagine inserimento professionale post-laurea
IST-00810 Indagine sul lavoro sommerso
IST-00925 Indagine target europea sulle forze di lavoro (*)
IST-00928 Monitoraggio politiche del lavoro (*)
IST-00929 Transizione scuola lavoro (modulo ad hoc) (*)
IST-00930 Contratti atipici (modulo ad hoc) (*)
IST-00931 Indagine longitudinale sull'inserimento professionale dei laureati (*)
IST-00932 Inserimento dei disabili nel mercato del lavoro (Modulo ad hoc) (*)
IST-00952 Indagine sulla formazione continua nelle imprese (*)

AREA: Sociale SETTORE: Famiglie e aspetti sociali vari

IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti di vita quotidiana-generale
IST-00214 Indagine sulle condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari - Anno di riferimento: 1999 (a)
IST-00245 Nuova indagine sui consumi delle famiglie
IST-00246 Panel europeo sulle famiglie (a)
IST-00250 Quantita' alimentari consumate (pilota)
IST-00670 Multiscopo sulle famiglie:Uso del tempo (indagine) (a)
IST-00671 Indagine telefonica sulla domanda turistica
IST-00673 Multiscopo famiglie: famiglie e vittimizzazione (a)
IST-00674 Multiscopo famiglie: tempo libero e cultura
IST-00782 Sperimentazione rilevazione reddito individuale (pilota)

(a) L'obbligo di risposta non sussiste per i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 675/1996.

AREA: Economica SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca

IST-00156 Aggiornamento dell'archivio ASIA-Agricoltura mediante indagine diretta, acquisizioni di informazioni da fonti amministrative e fonti ISTAT
IST-00163 Bestiame macellato
IST-00164 Latte e prodotti lattiero-caseari
IST-00166 Attivita' degli impianti di incubazione delle uova
IST-00167 Consegne concimi minerali ed organominerali
IST-00168 Prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo
IST-00169 Distribuzione delle sementi
IST-00170 Produzione e distribuzione mangimi completi e complementari
IST-00173 Campionaria sul bestiame bovino, bufalino e suino
IST-00175 Annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
IST-00182 Prodotti della pesca marittima e lagunare
IST-00184 Prodotti pesca marittima in acque fuori Mediterraneo
IST-00186 Acquacoltura
IST-00187 Vendita prodotti della pesca marittima e lagunare
IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole
IST-00192 TAPAS - Semine delle principali colture erbacee
IST-00193 TAPAS - Produzioni e superfici ortofrutticole
IST-00562 Indagine sulla struttura e produzione delle aziende agricole
IST-00787 TAPAS - Bilanci foraggeri
IST-00791 Radici di barbabietola da zucchero ritirate dagli zuccherifici
IST-00792 Indagine TAPAS sull'utilizzo dei pesticidi

AREA: Economica SETTORE: Industria

IST-00058 Stima provvisoria valore aggiunto delle imprese
IST-00063 Produzione della siderurgia
IST-00068 Produzione delle industrie tessili e dell'abbigliamento
IST-00069 Produzione industriale (Prodcom) del settore chimico
IST-00070 Produzione industriale (Prodcom)
IST-00071 Struttura dei costi dell'industria
IST-00072 Indagine sulla struttura dei costi dei servizi
IST-00668 Produzione industriale per il calcolo degli indici - base 1995=100
IST-00669 Fatturato ordinativi consistenza e calcolo indici
IST-00713 Acquisizione immobilizzazioni materiale imprese del settore pubblico
IST-00953 Rilevazione integrativa sulle societa' di capitale (*)
IST-00954 Rilevazione integrativa sulle societa' non di capitale (*)
IST-00955 Indagine sulla produzione industriale dei settori energetici (*)

AREA: Economica SETTORE: Costruzioni e opere pubbliche

IST-00061 Opere pubbliche e di pubblica utilita'
IST-00062 Attivita' edilizia
IST-00563 Nuova indagine sulle opere pubbliche e di pubblica utilità
IST-00564 Nuova indagine sull'attività edilizia

AREA: Economica SETTORE: Commercio interno

IST-00151 Indice delle vendite della piccola, grande e media distribuzione commerciale

AREA: Economica SETTORE: Commercio estero

IST-00110 Commercio speciale esportazione/importazione extra U.E.
IST-00111 Cessioni/Acquisti beni con i paesi U.E. (Sistema Intrastat)

AREA: Economica SETTORE: Turismo

IST-00138 Consistenza degli esercizi ricettivi per comune
IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
IST-00141 Attivita' alberghiera nei mesi di aprile-giugno-agosto-ottobre-dicembre

AREA: Economica SETTORE: Trasporti e comunicazioni

IST-00142 Rilevazione sugli incidenti stradali
IST-00145 Trasporto Aereo
IST-00146 Trasporto merci su strada
IST-00818 Nuova indagine sui trasporti marittimi

AREA: Economica SETTORE: Credito e assicurazioni, mercato monetario e finanziario

IST-00951 Indagine sulle imprese finanziarie non bancarie (*)

AREA: Economica SETTORE: Servizi alle imprese e alle famiglie

IST-00240 Rilevazione campionaria istituzioni non profit
IST-00712 Indagine sulle telecomunicazioni
IST-00916 Organizzazioni di volontariato (*) (a)
IST-00918 Indagine per l'aggiornamento di ASIA-Istituzioni private (*)

AREA: Economica SETTORE: Ricerca e sviluppo

IST-00064 Ricerca scientifica effettuata in Italia - Imprese e Pubblica Amministrazione
IST-00065 Innovazione tecnologica nei servizi
IST-00066 Innovazione tecnologica nell'industria
IST-00074 Ricerca scientifica nelle strutture Universitarie

AREA: Economica SETTORE: Prezzi

IST-00102 Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali
IST-00105 Rilevazione Prezzi al consumo
IST-00107 Prezzi al consumo per il calcolo delle parita' potere acquisto (PPA)

AREA: Economica SETTORE: Costo del lavoro e indicatori di occupazione

IST-00050 Occupazione, orari lavoro, retribuzione grandi imprese
IST-00051 Retribuzione lorde contrattuali e durata contrattuale del lavoro
IST-00053 Retribuzioni contrattrattuali e costo del lavoro provinciali operai edilizia
IST-00667 Retribuzioni lorde contrattuali provinciali operai agricoltura
IST-00714 Indagine sul costo del lavoro anno 2000

AREA: Economica SETTORE: Amministrazione pubblica

IST-00234 Bilanci consuntivi delle Universita'
IST-00236 Bilanci consuntivi degli Enti Provinciali del turismo
IST-00237 Bilanci consuntivi degli Istituti Autonomi Case Popolari
IST-00241 Bilanci consuntivi degli Istituti ospedalieri pubblici
IST-00807 Indagine per l'aggiornamento di ASIA-Istituzioni pubbliche

(a) L'obbligo di risposta non sussiste per i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 675/1996.

AREA: Ambiente e territorio SETTORE: Ambiente

IST-00801 Indagine corrente spese ambientali delle famiglie
IST-00802 Rilevazione spese ambientali imprese
IST-00907 Rilevazione dei dati ambientali nelle citta' (*)
IST-00908 Rilevazione spese ambientali imprese: indagine corrente (*)
IST-00910 Censimento delle reti di distribuzione dell'acqua potabile (*)
IST-00911 Censimento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane (*)
IST-00912 Censimento dell'approvvigionamento idrico e delle fognature (*)
IST-00913 Censimento degli acquedotti (*)

AREA: Metodologica SETTORE: Metodologico

IST-00248 Rilevazione sperimentale consumi delle famiglie CAPI
IST-00806 Aggiornamento dell'archivio ASIA-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e fonti ISTAT
IST-00921 Indagine panel sulle nuove iniziative industriali (*)
IST-00948 Rilevazione congiunturale sul fatturato e l'occupazione di altri servizi (*)

Titolare: **Ministero dei lavori pubblici**

AREA: Economica SETTORE: Costruzioni e opere pubbliche

MLP-00010 Stato di attuazione delle opere pubbliche di competenza del ministero dei Lavori pubblici

Titolare: **Ministero dei trasporti e della navigazione**

AREA: Economica SETTORE: Conti economici e finanziari

TRN-00039 Spese correnti e in c/capitale nel settore trasporti (amministrazioni regionali) per l'elaborazione del conto nazionale trasporti.

AREA: Economica SETTORE: Trasporti e comunicazioni

TRN-00001 Spese correnti e in conto capitale per la gestione degli aeroporti civili
TRN-00002 Caratteristiche principali degli aeroporti italiani
TRN-00003 Trasporto pubblico di persone e merci per ferrovie in concessione e in ex gestione governativa
TRN-00005 Trasporto pubblico locale
TRN-00006 Indagine sulle autolinee di competenza statale (interregionali, gran turismo, internazionali) e noleggio autobus
TRN-00007 Servizi di trasporto impianti a fune (monofuni, bifuni, sciovie) e funicolari
TRN-00008 Trasporti per condotta
TRN-00009 Trasporti di vie d'acqua interne
TRN-00020 Movimenti generali aeroporti aperti al traffico di aviazione generale
TRN-00021 Movimenti traffico aeroportuale attività commerciale
TRN-00046 La rete stradale in Italia
TRN-00047 Ferrovie dello Stato (dati economici, infrastrutture, mezzi, traffico) per l'elaborazione del conto nazionale dei trasporti
TRN-00048 Infrastrutture, mezzi e traffico del trasporto aereo
TRN-00049 Attività di trasporto dei traghetti pubblici e privati verso le isole maggiori
TRN-00051 Bilanci societa' concessionarie di autostrade e trafori

AREA: Economica SETTORE: Amministrazione pubblica

TRN-00040 Spese correnti e in c/capitale nel settore trasporti (amministrazione statale) per l'elaborazione del conto nazionale trasporti.

AREA: Ambiente e territorio SETTORE: Ambiente

TRN-00041 Raccolta oli usati e loro riciclaggio
TRN-00042 Raccolta batterie esauste, rifiuti piombosi e recupero del piombo

Titolare: **Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

AREA: Economica SETTORE: Credito e assicurazioni, mercato monetario e finanziario

BPT-00001 Il credito destinato al finanziamento degli investimenti delle province, dei comuni e delle com.tà montane: indagine sui mutui contratti dagli enti loc.e sulla esposizione debitoria

Titolare: **Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

AREA: Economica SETTORE: Industria

MIC-00001 Struttura e attività delle industrie estrattive in Italia
MIC-00003 Produzioni nazionali minerarie e metallurgiche da minerali di prima categoria - dati di occupazione del personale
MIC-00008 Importazione, esportazione e consumi di prodotti carboniferi
MIC-00016 Importazione, esportazione, consumi di prodotti petroliferi
MIC-00032 Ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e ricerche geotermiche
MIC-00035 Produzione delle raffinerie di petrolio
MIC-00036 Bilancio nazionale del gas metano
MIC-00037 Produzione dell'industria petrolchimica
MIC-00041 Impieghi delle fonti energetiche nell'industria (*)

AREA: Economica SETTORE: Commercio interno

MIC-00009 Manifestazioni fieristiche internazionali
MIC-00011 Rilevazione sui centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio
MIC-00012 Rilevazione delle forme associative del commercio: unioni volontarie e gruppi di acquisto
MIC-00014 Grande distribuzione: grandi magazzini, supermercati, ipermercati, cash and carry

AREA: Economica SETTORE: Prezzi

MIC-00028 Rilevazione dei prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi (benzina super, benzina senza piombo, gasolio per auto, gasolio da riscaldamento, olii combustibili, gpl autotrazione)
MIC-00039 Monitoraggio tariffe del servizio idrico integrato (acqua potabile, fognatura e depurazione)

Titolare: **Ministero dell'interno**

AREA: Sociale SETTORE: Sanità

INT-00008 Tossicodipendenti in trattamento presso le strutture socio-riabilitative

AREA: Sociale SETTORE: Assistenza e previdenza

INT-00009 Censimento delle strutture socio-riabilitative
INT-00046 Problematiche e iniziative inerenti alla popolazione anziana in Italia
INT-00047 Censimento delle strutture di accoglienza per extracomunitari

Titolare: **Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica**

AREA: Sociale SETTORE: Istruzione

URS-00001 Rilevazione degli iscritti all'anno accademico 1998-99 e dei laureati o diplomati nell'anno solare 1998
URS-00015 Corsi ad accesso limitato
URS-00017 Rilevazione dei docenti non di ruolo (*)
URS-00018 Gettito delle tasse e dei contributi universitari (*)

Titolare: **Ministero della sanita'**

AREA: Sociale SETTORE: Sanità

SAN-00007 Attività gestionali ed economiche delle USL - rilevazione degli istituti di cura (attività degli istituti)
SAN-00008 Attività gestionali ed economiche delle USL - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali)
SAN-00010 Attività gestionali ed economiche delle USL - grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici e privati accreditati
SAN-00015 Assistenza sanitaria erogata in applicazione dei regolamenti Cee di sicurezza sociale
SAN-00018 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
SAN-00019 Rilevazione sulla rete acquedottistica
SAN-00022 Attività delle strutture socio-riabilitative nel settore tossicodipendenza
SAN-00023 Utenza e attività delle strutture pubbliche e private nel settore alcoldipendenza
SAN-00025 Attività gestionali ed economiche delle USL - assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale
SAN-00027 Attivita gestionali ed economiche delle USL - assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro
SAN-00029 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie (*)

Titolare: **Ministero delle comunicazioni**

AREA: Economica SETTORE: Servizi alle imprese e alle famiglie

MCO-00004 Indicatori statistici delle telecomunicazioni (*)

Titolare: **Ministero delle politiche agricole e forestali**

AREA: Economica SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca

PAC-00001 Prezzi di mercato di acciughe, sardine e sogliole
PAC-00006 Produzione, movimento ed importazione di concimi minerali e organo - minerali
PAC-00007 Meccanizzazione agricola in Italia
PAC-00008 Dichiarazioni viti - vinicole: giacenze presso i produttori e i commercianti
PAC-00009 Dichiarazioni viti - vinicole: superficie e produzione
PAC-00016 Valore di mercato di prodotti pilota (naselli, polpi e seppie congelati) in porti rappresentativi
PAC-00037 Rilevazione mensile delle scommesse (*)
PAC-00038 Statistica annuale dell'attività ippica italiana: corse, scommesse, studi particolareggiati sull'attività dei singoli ippodromi di trotto e galoppo e dell'allevamento dei cavalli (*)

Titolare: **Ministero per i beni e le attivita' culturali**

AREA: Sociale SETTORE: Cultura

MBE-00006 Istituti culturali ammessi al contributo dello Stato

Titolare: **Regione Liguria**

AREA: Sociale SETTORE: Istruzione

LIG-00001 Esiti occupazionali dei corsi di formazione professionale

Titolare: **Provincia Autonoma di Bolzano**

AREA: Economica SETTORE: Costo del lavoro e indicatori di occupazione

PAB-00001 Retribuzioni e oneri sociali mensili e annuali dei dipendenti delle istituzioni e delle imprese della provincia di Bolzano

Titolare: **Comune di Brescia**

AREA: Sociale SETTORE: Famiglie e aspetti sociali vari

BRE-00005 L'uso del tempo a Brescia con riferimento alla mobilità

Titolare: **Comune di Firenze**

AREA: Sociale SETTORE: Lavoro

FIR-00001 Indagine sperimentale sul comportamento dei cittadini nel mercato del lavoro nel comune di Firenze

Titolare: **Comune di Milano**

AREA: Demografica SETTORE: Demografico

MIL-00003 Fecondità e contesto tra certezze e aspettative (*)

Titolare: **Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di** Lucca

AREA: Economica SETTORE: Industria

CCL-00001 Osservatorio nuove imprese settore manifatturiero e dei servizi alle imprese

Titolare: **Consiglio nazionale delle ricerche - CNR**

AREA: Economica SETTORE: Ricerca e sviluppo

CNR-00001 Indagine sulle risorse (finanziamento pubblico e personale) destinate alla ricerca scientifica e tecnologica in Italia.

Titolare: **Unione delle camere di commercio italiane - UNIONCAMERE**

AREA: Sociale SETTORE: Lavoro

UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione Excelsior

AREA: Economica SETTORE: Servizi alle imprese e alle famiglie

UCC-00008 Costi e livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici

Titolare: **Istituto di studi e analisi economica - ISAE**

AREA: Sociale SETTORE: Famiglie e aspetti sociali vari

ISA-00004 Inchiesta ISAE consumatori

AREA: Economica SETTORE: Industria

ISA-00001 Inchiesta congiunturale ISAE presso le imprese manifatturiere ed estrattive
ISA-00002 Inchiesta ISAE sugli investimenti delle imprese manifatturiere ed estrattive

AREA: Economica SETTORE: Costruzioni e opere pubbliche

ISA-00005 Inchieste ISAE costruzioni ed opere pubbliche

AREA: Economica SETTORE: Commercio interno

ISA-00003 Inchiesta ISAE commercio interno al minuto

AREA: Economica SETTORE: Commercio estero

ISA-00008 Inchiesta ISAE sulle esportazioni delle imprese manifatturiere (*)

AREA: Economica SETTORE: Servizi alle imprese e alle famiglie

ISA-00006 Inchieste ISAE servizi alle imprese

Titolare: **Istituto nazionale di economia agraria - INEA**

AREA: Economica SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca

INE-00001 Rete d'informazione contabile agricola (RICA)

Titolare: **Gestore della rete di trasmissione nazionale s.p.a.**

AREA: Economica SETTORE: Industria

GRT-00001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
GRT-00002 Statistica mensile della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
GRT-00003 Statistica mensile della richiesta di energia elettrica in Italia
GRT-00004 Statistica giornaliera della richiesta di energia elettrica in Italia (*)

00A10477

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 27 luglio 2000.

Rideterminazione del tasso d'interesse da corrispondere sulle somme versate sulle contabilità speciali fruttifere.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici, che all'art. 1 prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica viene fissato il tasso d'interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilità speciali fruttifere in una misura compresa tra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale;

Visto il decreto ministeriale del 9 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 1999, che ha fissato nella misura del 2,75% lordo il tasso d'interesse da corrispondere sulle predette contabilità speciali fruttifere;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 2000, che riduce il tasso d'interesse da corrispondere per i depositi sui libretti postali di risparmio liberi di 0,50 punti;

Considerato il rialzo che i tassi d'interesse sui buoni del Tesoro a tre mesi hanno subito successivamente al 1° gennaio 2000 e tenuto conto, in particolare, del tasso registrato nell'asta del 15 luglio 2000;

Vista la nota n. 11963 del 27 luglio 2000 con la quale il dipartimento del Tesoro segnala la necessità di adeguare il tasso d'interesse sulle contabilità speciali di cui sopra in relazione alla salita dei predetti valori di riferimento;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Articolo unico

Il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 720/1984, sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici è stabilito nella misura del 3,50% lordo con decorrenza 1° luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

00A10990

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG, del 10 ottobre 1997, con cui il direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ha delegato i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 2146 del 1° luglio 2000 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Cosenza ha comunicato che, a causa della disinfezione effettuata nella giornata del 30 giugno 2000 dall' A.S.L. n. 4 di Cosenza, l'ufficio è rimasto chiuso per l'intera giornata:

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cosenza, per l'intera giornata del 30 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 10 luglio 2000

Il direttore regionale: SACCONE

00A10489

DECRETO 12 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Tempio Pausania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste la nota n. 13819 del 6 luglio 2000 dell'ufficio delle entrate di Tempio Pausania con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dello stesso ufficio nei giorni 7 e 8 luglio 2000 per consentire la disinfestazione e derattizzazione dei locali, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Tempio Pausania è accertato nei giorni 7 e 8 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 12 luglio 2000

Il direttore regionale: PALMIERI

00A10451

DECRETO 17 luglio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Manfredonia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Vista la nota prot. n. 2000/7010 del 3 luglio 2000, con la quale l'ufficio delle entrate di Manfredonia ha segnalato l'irregolare funzionamento dalle ore 9,30 alle ore 12,30 dei personal computers in dotazione, a causa del mancato collegamento telematico con il sistema centrale;

Ritenuto che occorre adottare il decreto di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Manfredonia per il giorno 3 luglio 2000;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio delle entrate di Manfredonia in data 3 luglio 2000 (dalle ore 9.30 alle ore 12.30).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 17 luglio 2000

Il direttore regionale: ORLANDI

00A10554

DECRETO 19 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette e dell'ufficio del registro di Aulla.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituita dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Viste le note n. 2587 del 27 giugno 2000 dell'ufficio del registro di Aulla e n. 520 del 27 giugno 2000 dell'ufficio imposte dirette di Aulla con le quali i direttori dei predetti uffici hanno comunicato il mancato funzionamento degli stessi nei giorni 26 e 27 giugno 2000 per consentire le operazioni connesse all'attivazione dell'ufficio delle entrate di Aulla e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Aulla e dell'ufficio di registro di Aulla è accertato nei giorni 26 e 27 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 19 luglio 2000

p. *Il direttore regionale*: BASTIANACCI

00A10488

DECRETO 19 luglio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota del 26 giugno 2000, prot. n. 2061, con la quale il reggente dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi ha comunicato l'irregolare funzionamento del proprio ufficio in data 29 giugno 2000, con chiusura al pubblico nelle ore pomeridiane, a causa di un intervento tecnico di potenziamento del sistema informatico;

Vista la nota prot. n. 2089/2000 del 4 luglio 2000, con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Lecce ha proposto l'emissione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari ricadenti nel giorno suindicato;

Decreta:

L'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brindisi è accertato per il giorno 29 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 19 luglio 2000

Il direttore regionale: ORLANDI

00A10556

DECRETO 21 luglio 2000.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di maggio 2000 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER GLI AFFARI GIURIDICI
E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di maggio 2000, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	4303,35	0,450
ALBANIA	Lek	47	ALL	131,982	14,674
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	66,7445	29,011
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386	11,637
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	5,60975	346,0610
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,44611	791,721
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,62168	1194,212
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	3,39763	569,996
ARGENTINA	Peso Argentino	216	ARS	0,905968	2137,645
ARMENIA	Dram	246	AMD	483,225	4,008
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,62168	1194,212
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,5703	1233,550
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	3907,44	0,495
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	0,905968	2137,645
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,341535	5670,310
BANGLADESH	Taka	174	BDT	46,0684	42,038
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	1,8219	1062,972
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	1,81194	1068,820
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	0,905968	2137,645
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	40,0251	48,387
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	233	BYB	872983	0,002
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	236	BYB	872,983	2,218
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	5,53864	349,690
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583	989,999
BOTSWANA	Pula	171	BWP	4,74655	408,135
BRASILE	Real	234	BRL	1,65293	1171,807
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,56542	1237,194
BULGARIA	Lev	45	BGL	1955,83	0,989
BULGARIA	Nuovo Lev	262	BGN	1,95583	989,999
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	600,811	3,223
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	3447,14	0,561
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,35493	1429,406
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	110,106	17,587
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,750354	2580,941
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	36,5487	52,981

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CILE	Peso Cileno	29	CLP	461,393	4,197
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	7,49958	258,232
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,572876	3379,910
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	1811,58	1,069
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967	3,935
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	7,74603	250,017
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	1,99313	971,658
COREA DEL SUD	Won Sud	119	KRW	1014,64	1,909
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	277,271	6,984
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,6624	252,698
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	20,8373	92,941
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,457	259,657
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,44611	791,721
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	14,4349	134,165
ECUADOR	Sucre	76	ECS	22648,4	0,085
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	3,10527	623,662
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	7,92722	244,302
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,32742	582,024
ERITREA	Nakfa	243	ERN	8,74339	221,510
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466	123,750
ETIOPIA	Birr	68	ETB	7,37405	262,636
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,601509	3220,976
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	1,92988	1003,594
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	37,8977	51,123
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,690691	2803,625
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	11,029	175,687
GEORGIA	Lari	230	GEL	1,79192	1080,752
GHANA	Cedi	111	GHC	4008,61	0,483
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	37,302	51,918
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	98,0905	19,742
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,601509	3220,976
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	161,008	12,028
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,64179	3017,517
GRECIA	Dracma Greca *	30	GRD	336,6	5,752
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,44611	791,721
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	6,90556	280,452
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	1489,74	1,299

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	163,527	11,842
HAITI	Gourde	151	HTG	16,8246	115,165
HONDURAS	Lempira	118	HNL	13,4902	143,550
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	103	HKD	7,05773	274,400
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	40,0251	48,387
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	7546,36	0,257
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	2717,9	0,712
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	1585,44	1,221
ISLANDA	Corona Islanda	62	ISK	69,2334	27,971
ISRAELE	Shekel	203	ILS	3,74964	516,570
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	11,0318	175,550
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	128,84	15,031
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	68,7926	28,157
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	43,6765	44,341
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,277688	6974,038
LAOS	Kip	154	LAK	6882,23	0,281
LESOTHO	Loti	172	LSL	6,38105	303,586
LETTONIA	Lats	219	LVL	0,539304	3590,968
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1368,89	1,414
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	0,905968	2137,645
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	0,407683	4750,325
LITUANIA	Litas	221	LTL	3,62256	534,603
MACAO	Pataca	156	MOP	7,26946	266,408
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	54,0591	35,824
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	6369,81	0,304
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	44,2837	43,790
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	3,44233	562,595
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	10,6632	181,618
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
MALTA	Lira Maltese	33	MTL	0,401971	4817,347
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	9,70299	199,570
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	210,65500	9,193
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	23,5739	82,155
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	8,6121	224,895
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	11,4094	169,740
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	928,144	2,086
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	14331,9	0,135
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	5,6623	342,023
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	6,38105	303,586
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	62,6742	30,903

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	11,3268	170,975
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
NIGERIA	Naira	81	NGN	91,0365	21,273
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	8,19939	236,166
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	1,93551	1001,659
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,348759	5552,877
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	46,996	41,208
PANAMA	Balboa	162	PAB	0,905968	2137,645
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	2,2602	856,919
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	3167,08	0,611
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3,17195	610,592
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252	16,236
POLONIA	Zloty *	237	PLN	4,07307	475,461
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3,29787	587,239
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,601509	3220,976
ROMANIA	Leu	131	ROL	18301,7	0,105
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	25,6271	75,568
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	325,287	5,953
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	4,31413	448,906
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	2,96876	652,563
SANT' ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,601509	3220,976
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	2165,26	0,894
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5,17475	374,257
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	1894,64	1,022
SINGAPORE	Dollaro Singapore	124	SGD	1,56548	1237,142
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	40,7686	47,503
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca	224	SKK	39,6541	48,839
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	204,9301	9,448
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2373,63	0,815
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	67,3873	28,739
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,44611	791,721
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,44611	791,721
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,44611	791,721
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	0,905968	2137,645
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	6,38105	303,586
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	235,13	8,202
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	733,381	2,640
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	8,24105	234,987
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,55616	1244,288
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	6,38105	303,586
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	1490,92	1,299

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	28,0234	69,109
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	720,081	2,689
THAILANDIA	Baht	73	THB	35,2608	54,932
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	1,55795	1243,167
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	5,58514	346,751
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,26013	1536,679
TURCHIA	Lira Turca	10	TRL	546222	0,003
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	4711,03	0,411
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	4,91091	394,364
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1404,85	1,379
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	259,031	7,475
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	10,865	178,253
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	128,955	15,018
VANUATU	Vatu	208	VUV	120,932	16,014
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	614,548	3,151
VIETNAM	Dong	145	VND	12592,9	0,153
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	145,967	13,267
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	2674,98	0,724
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	34,6607	55,873

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

Il direttore centrale: BUSA

00A10957

DECRETO 21 luglio 2000.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di giugno 2000 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER GLI AFFARI GIURIDICI E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di giugno 2000, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	4508,59	0,429
ALBANIA	Lek	47	ALL	132,82	14,579
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	67,9821	28,482
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386	11,637
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	6,79847	287,3650
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,56191	755,868
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,69902	1139,746
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	3,55955	544,020
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	0,949177	2040,150
ARMENIA	Dram	246	AMD	514,539	3,763
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,69902	1139,746
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,59675	1212,894
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian *	238	AZM	4093,8	0,473
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	0,949177	2040,150
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,357823	5411,713
BANGLADESH	Taka	174	BDT	48,2656	40,121
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	1,90879	1014,494
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	1,89835	1020,073
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	0,949177	2040,150
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	42,1986	45,889
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	233	BYB	923401	0,002
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	236	BYB	923,401	2,097
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	5,8351	331,865
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583	989,999
BOTSWANA	Pula	171	BWP	4,91683	393,857
BRASILE	Real	234	BRL	1,7143	1129,557
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,63942	1181,160
BULGARIA	Lev	45	BGL	1955,83	0,989
BULGARIA	Nuovo Lev	262	BGN	1,95583	989,999
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	610,415	3,172
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	3643,3	0,531
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,40182	1381,330
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	110,072	17,591
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,785795	2464,320
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	35,9744	53,824

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CILE	Peso Cileno	29	CLP	485,83	3,985
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	7,85731	246,454
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,574562	3369,990
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	1915,47	1,010
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967	3,935
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	8,11546	238,614
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	2,08819	927,343
COREA DEL SUD	Won Sud	119	KRW	1060,65	1,825
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	292,393	6,622
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,63218	253,701
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	21,8311	88,702
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,46071	259,528
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,56191	755,868
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	15,1643	127,699
ECUADOR	Sucre	76	ECS	23729,4	0,081
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	3,27381	591,511
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	8,3053	233,160
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,48614	555,475
ERITREA	Nakfa	243	ERN	9,19515	210,596
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466	123,750
ETIOPIA	Birr	68	ETB	7,76741	249,307
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,629268	3077,194
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	1,98797	974,092
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	40,4875	47,828
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,713311	2714,595
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	11,5446	167,780
GEORGIA	Lari	230	GEL	85,7503	991,135
GHANA	Cedi	111	GHC	4723,86	0,411
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	39,1415	49,473
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	100,714	19,228
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,629268	3077,194
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	168,687	11,479
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,67258	2879,141
GRECIA	Dracma Greca *	30	GRD	336,64	5,751
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,56191	755,868
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	7,26805	266,435
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	1562,64	1,239

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	171,326	11,302
HAITI	Gourde	151	HTG	17,9394	107,944
HONDURAS	Lempira	118	HNL	14,049	137,836
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	103	HKD	7,39684	261,797
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	42,1986	45,889
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	8159,12	0,237
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	2847,53	0,680
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	1661,06	1,165
ISLANDA	Corona Islanda	62	ISK	72,1893	26,825
ISRAELE	Shekel	203	ILS	3,89602	497,048
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	11,558	167,543
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	135,351	14,306
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	73,4523	26,364
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	45,2311	42,818
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,290932	6655,969
LAOS	Kip	154	LAK	7205,54	0,268
LESOTHO	Loti	172	LSL	6,56848	294,853
LETTONIA	Lats	219	LVL	0,565025	3427,193
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1431,63	1,352
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	0,949177	2040,150
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	0,427127	4533,674
LITUANIA	Litas	221	LTL	3,79554	510,195
MACAO	Pataca	156	MOP	7,61874	254,171
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	59,8343	32,398
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	6175,94	0,313
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	51,5438	37,588
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	3,60642	536,949
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	11,1307	173,972
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
MALTA	Lira Maltese	33	MTL	0,411060	4710,520
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	9,90898	195,412
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	224,22000	8,637
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	24,8961	77,782
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	9,31167	208,020
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	11,8983	162,754
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	1000,02	1,936
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	14456,7	0,133
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	5,93236	326,424
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	6,56848	294,853
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	66,8578	28,964

Paese	Valuta	Cód. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	11,7704	165,051
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
NIGERIA	Naira	81	NGN	95,8744	20,202
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	8,24895	234,737
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	2,0174	959,852
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,365402	5299,492
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	49,4465	39,162
PANAMA	Balboa	162	PAB	0,949177	2040,150
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	2,32817	831,788
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	3322,41	0,582
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3,3086	585,267
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252	16,236
POLONIA	Zloty *	237	PLN	4,17306	464,057
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3,45503	560,477
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,629268	3077,194
ROMANIA	Leu	131	ROL	19696,5	0,098
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	26,778	72,318
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	340,802	5,682
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	4,51989	428,432
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,07452	630,037
SANT' ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,629268	3077,194
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	2268,53	0,853
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5,33767	362,782
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	1705,35	1,135
SINGAPORE	Dollaro Singapore	124	SGD	1,63906	1181,419
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	42,8417	45,201
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca	224	SKK	41,7371	46,397
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	206,8081	9,362
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2486,84	0,778
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	72,0704	26,876
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,56191	755,868
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,56191	755,868
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,56191	755,868
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	0,949177	2040,150
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	6,56848	294,853
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	245,367	7,892
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	768,359	2,520
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	8,3177	232,798
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,56078	1240,612
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	6,56848	294,853
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	1613,13	1,200

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	29,4995	65,644
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	754,177	2,567
THAILANDIA	Baht	73	THB	37,0488	52,267
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	1,65728	1168,474
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	5,9083	327,758
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,27609	1517,387
TURCHIA	Lira Turca	10	TRL	583426	0,003
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	4935,72	0,392
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	5,18344	373,620
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1476,05	1,312
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	259,728	7,455
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	11,4874	168,574
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	135,105	14,333
VANUATU	Vatu	208	VUV	127,449	15,193
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	650,41	2,977
VIETNAM	Dong	145	VND	13193,5	0,146
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	149,238	12,988
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	2864,24	0,676
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	36,2283	53,452

* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia

N.B. I cambi sono disponibili sul sito internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

Il direttore centrale: BUSA

00A10960

DECRETO 24 luglio 2000.

Modifica del contenuto di nicotina e condensato di tre marche di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/Cee;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991, concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto direttoriale del 17 giugno 1999 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1999;

Vista l'istanza con la quale la ditta JTI s.r.l., in nome e per conto della società JT International S.A. ha chiesto per alcune marche di sigarette di modificare il contenuto dichiarato di nicotina e condensato indicato nel predetto decreto direttoriale;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina e di condensato per le marche di sigarette sottoindicate è così modificato:

Marca	mg/sigaretta nicotina/condensato da		mg/sigaretta nicotina/condensato a	
—	—		—	
Camel Filter 100'S international	0,90	12,0	1,00	12,0
More 120'S (Filter)	0,80	12,0	0,90	12,0
More Menthol 120'S (Filter)	0,80	12,0	0,90	12,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'ETI, saranno sostituite dai prodotti come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

00A10555

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 28 febbraio 2000.

Ulteriore proroga della competenza della Direzione generale degli armamenti aeronautici relativamente al programma SICRAL.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, ed in particolare l'art. 13 riguardante la competenza esclusiva da attribuire a singole Direzioni generali in ordine ad alcune attività e materie omogenee;

Visti gli articoli 5 dei decreti ministeriali in data 26 gennaio 1998, che fissano in 6 mesi, decorrenti dalla data di conferimento dell'incarico di direttore generale, il periodo transitorio necessario, alla piena funzionalità delle strutture della Direzione generale degli armamenti aeronautici e della Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate;

Considerato che detto periodo transitorio, già scaduto il 30 settembre 1998, è stato prorogato sino al 31 dicembre 1998, con decreto ministeriale in data 30 settembre 1998;

Considerato altresì, che con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1999, sono state prorogate sino al 31 dicembre 1999 le competenze della Direzione generale degli armamenti aeronautici limitatamente al programma SICRAL, programma di telecomunicazione satellitare interforze di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1994;

Ritenuto che, per esigenze organizzative connesse alla complessità e delicatezza dell'attuale fase contrattuale e gestionale, nel corso della quale dovranno essere portate a conclusione tutte le attività degli ultimi quattro anni — a partire dal lancio, posizionamento e messa in operatività del satellite — permane l'opportunità e convenienza che le attività, già programmate e di imminente esecuzione concernenti il programma SICRAL continuino ad essere gestite per un ulteriore periodo dalla Direzione generale degli armamenti aeronautici;

Su proposta del direttore generale degli armamenti aeronautici e sentito il direttore generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate;

Sentito il segretario generale della difesa, direttore nazionale degli armamenti;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È prorogata sino al 31 dicembre 2000 la competenza della Direzione generale degli armamenti aeronautici relativamente al programma SICRAL.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 febbraio 2000

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2000
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 255.

00A10452

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 12 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Patricia Mary Gladney, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nella scuola materna.

IL CAPO DEL SERVIZIO
PER LA SCUOLA MATERNA

Visto il decreto legislativo 319 del 2/5/1994 che attua la direttiva 92/51/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni e che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 26 aprile 2000 con il quale sono stati riconosciuti alla Sig.ra Patricia Mary Gladney i titoli professionali conseguiti in Irlanda ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento delle prove attitudinali;

Visti gli atti relativi al superamento delle predette prove attitudinali, trasmesse dal provveditore agli studi di Ragusa, sostenute dall'interessata il 6 luglio 2000;

Decreta:

il titolo «Bachelor in Pedagogy», conseguito in Irlanda dalla sig.ra Patricia Mary Gladney, nata nella contea di Carlow (Irlanda) il 17 marzo 1970, è inerente alla formazione professionale di insegnante, e costituisce, per l'interessata titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di insegnante nella scuola materna.

Roma, 12 luglio 2000

Il capo del servizio: GIOMBOLINI

00A10490

DECRETO 12 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Ana Maria Arroyo Fraile, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nella scuola materna.

IL CAPO DEL SERVIZIO
PER LA SCUOLA MATERNA

Visto il decreto legislativo 319 del 2 maggio 1994 che attua la direttiva 92/51/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni e che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 26 aprile con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Ana Maria Arroyo Fraile i titoli professionali conseguiti in Spagna ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento delle prove attitudinali;

Visti gli atti relativi al superamento delle predette prove attitudinali, trasmesse dal provveditore agli studi di Prato, sostenute dall'interessata il 19 giugno 2000;

Decreta:

Il titolo «diplomado en profesorado de educacion general basica especialidad: educacion preescolar», conseguito in Spagna dalla sig.ra Ana Maria Arroyo Fraile, nata a Barcellona (Spagna) il 13 gennaio 1967, è inerente alla formazione professionale di insegnante, e costituisce, per l'interessata titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di insegnante nella scuola materna.

Roma, 12 luglio 2000

Il capo del servizio: GIOMBOLINI

00A10491

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 giugno 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative agricole appresso

indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Sentito il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Decreta:

Le società cooperative agricole sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Produttori ortofrutticoli salernitani Co.P.O.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Battipaglia costituita per rogito notaio Guglielmo Barela in data 6 dicembre 1967 - repertorio 978 - registro società n. 3948/5063 - tribunale di Salerno - BUSC n. 847;

2) società cooperativa «La Falconara - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Giffoni Valle Piana costituita per rogito notaio Umberto Giuliani in data 21 novembre 1976 - repertorio 48592 - registro società 6/77 - tribunale di Salerno - BUSC n. 2009;

3) società cooperativa «Agral - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Altavilla Silentina costituita per rogito notaio Franco Guarino in data 30 aprile 1983 repertorio 6810 - registro società n. 583/83 - tribunale di Salerno - BUSC n. 3630;

4) società cooperativa «L'Agricola 84 - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Maiori costituita per rogito notaio Ermanno Buonocore in data 8 ottobre 1984 - repertorio 3588 - registro società n. 888 - tribunale di Salerno - BUSC. n. 3776;

5) società cooperativa «Nuova Prospettiva - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Altavilla Silentina costituita per rogito notaio Pasquale Torella in data 20 febbraio 1986 - repertorio 54134 - registro società n. 484/86 - tribunale di Salerno - BUSC 4144;

6) società cooperativa «La Fonte Agricola - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Capaccio costituita per rogito notaio Alberto Moroni in data 24 aprile 1986 - repertorio 28543 - registro società n. 1439/86 - tribunale di Salerno - BUSC 4370;

7) società cooperativa «Promozione Cilento - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Lustra costituita per rogito notaio Pasquale Cammarano in data 25 marzo 1992 - repertorio n. 44301 - registro società 2271 - tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 5501;

8) società cooperativa «Angela Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Scafati costituita per rogito notaio Vincenzo Langella in data 26 settembre 1989 - repertorio 410 - registro società 1298- tribunale di Salerno - BUSC 5562;

9) società cooperativa «L'ubertosa - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno costituita per rogito notaio Manlio Vittorio Giuliani in data 18 febbraio 1945 - repertorio 2167 - registro società 1670/2786 - tribunale di Salerno - BUSC n. 696;

10) società cooperativa «Agris - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno costituita per rogito notaio Achille Monica in data 20 dicembre 1963 - repertorio 167624 - registro società 3452/4467 - tribunale di Salerno - BUSC n. 156;

11) società cooperativa «Produttori agricoli di San Pietro - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Scafati costituita per rogito notaio Gaspare Monaco in data 28 febbraio 1968 - repertorio 38279 - registro società 4056 - tribunale di Salerno - BUSC n. 877;

12) società cooperativa «La Litoranea - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Eboli costituita per rogito notaio Arturo Errico in data 22 febbraio 1979 - repertorio 12724 - registro società 192/79 - tribunale di Salerno - BUSC n. 2491;

13) società cooperativa «Zootecnica Veteres - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Orria costituita per rogito notaio Carlo Alberto Festa in data 28 dicembre 1981 - repertorio 24336 - registro società 625 - tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 3183.

Salerno, 11 giugno 2000

Il direttore: COPPOLA

00A10559

DECRETO 13 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contitech Ages, unità di Santena. (Decreto n. 28391).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta, S.p.a. Contitech Ages, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contitech Ages, con sede in Santena (Torino), unità di Santena (Torino) (NID 9901TO0080), per un massimo di 152 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1999 con decorrenza 1° gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10502

DECRETO 13 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB SAE, unità di Milano. (Decreto n. 28392).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. ABB SAE, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 28 giugno 1999, il suddetto trattamento.

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB SAE, con sede in Milano, unità di Milano (NID 0003MI0003), per un massimo di ventisette unità lavorative per il periodo dal 28 dicembre 1999 al 27 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 2000 con decorrenza 28 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10503

DECRETO 13 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cognetex, unità di Imola. (Decreto n. 28393).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cognetex, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cognetex, con sede in Imola, unità di Imola (Bologna) (NID 0008BO0005), per un massimo di centosessanta unità lavorative per il periodo dal 31 gennaio 2000 al 30 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 2000 con decorrenza 31 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10504

DECRETO 13 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imec, unità di uffici e stabilimento di Bergamo. (Decreto n. 28394).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Imec, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 6 agosto 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 18 gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imec, con sede in Carvico (Bergamo), unità di uffici e stabilimento di Bergamo (NID 0003BG0002), per un massimo di cinquantacinque unità lavorative per il periodo dal 18 gennaio 2000 al 17 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 1° febbraio 2000 con decorrenza 18 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10505

DECRETO 13 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori della S.p.a. Page Europa, unità di Roma e Monterotondo. (Decreto n. 28395).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Page Europa tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 27 dicembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dall'8 marzo 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Page Europa, con sede in Roma, unità di Roma e Monterotondo (Roma) (NID 9912RM0106), per un massimo di 14 unità lavorative per il periodo dall'8 settembre 1999 al 7 marzo 2000.

Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1999 con decorrenza 8 settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10506

DECRETO 13 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori della S.p.a. Sara Lee Branded Apparel Italia - Div. Playtex, unità di Pomezia, stabilimento produttivo Div. Playtex - Roma. (Decreto n. 28396).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Sara Lee Branded Apparel Italia - Div. Playtex, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 ottobre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 29 marzo 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 ottobre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.pa. Sara Lee Branded Apparel Italia - Div. Playtex, con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia, stabilimento produttivo Div. Playtex (Roma) (NID 9912RM0103), per un massimo di centodiciotto unità lavorative per il periodo dal 29 settembre 1999 al 28 marzo 2000.

Istanza aziendale presentata il 1° ottobre 1999 con decorrenza 29 settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10507

DECRETO 13 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori della S.r.l. Man Made, unità di Ferentino. (Decreto n. 28397).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Man Made tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Man Made, con sede in Ferentino (Frosinone), unità di Ferentino (Frosinone) (NID 9912FR0022), per un massimo di 90 unità lavorative per il periodo dal 16 agosto 1999 al 15 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 2000 con decorrenza 16 agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10508

DECRETO 13 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori della S.p.a. Hydro Drilling International, unità di Alessandria impianto mobile Ideco M.1200. (Decreto n. 28398).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Hydro Drilling International tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydro Drilling International, con sede in Alessandria, unità impianto mobile Ideco M.1200 (Alessandria) (NID 9901AL0010), per un massimo di trentanove unità lavorative per il periodo dal 3 gennaio 2000 al 2 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1999 con decorrenza 3 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10509

DECRETO 13 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intermarine, unità di Sarzana. (Decreto n. 28399).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Intermarine, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intermarine, con sede in Sarzana (La Spezia), unità di Sarzana (La Spezia) (NID 0004SP0001), per un massimo di duecentosettanta unità lavorative per il periodo dal 3 gennaio 2000 al 2 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 2000 con decorrenza 3 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10510

DECRETO 13 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ICET, unità di Casalnuovo, Mestre, Palermo, Roma. (Decreto n. 28400).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. ICET, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Vista la delibera del CIPE 18 ottobre 1994 nella parte in cui si fa riferimento, in casi di crisi aziendale, ad eventi di natura eccezionale ed imprevedibile, esterni alla gestione aziendale, che incidano direttamente sugli elementi considerati ai punti 1.1 e 1.2, sempre che siano predisposti gli adempimenti di cui ai punti 1.3 e 1.4;

Valutato che l'azienda in argomento risponde alla fattispecie sopracitata e prevista dalla richiamata delibera CIPE 18 ottobre 1994;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ICET, con sede in Ariccia (Roma), unità di:

Casalnuovo (Napoli) (NID 9915NA0081), per un massimo di dodici unità lavorative;

Mestre (Venezia) (NID 9906VE0023), per un massimo di sei unità lavorative;

Palermo (NID 9919PA0039), per un massimo di tredici unità lavorative;

Roma per un massimo di quattro unità lavorative, per il periodo dal 3 maggio 1999 al 2 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1999 con decorrenza 3 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10511

DECRETO 13 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Gresmalt dal 1° gennaio 2000, Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.a., unità di Viano. (Decreto n. 28401).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Ceramica Gresmalt dal 1° gennaio 2000, Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.a., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Gresmalt dal 1° gennaio 2000, Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.a., con sede in Casalgrande (Reggio Emilia), unità di Viano (NID 9908RE0010), per un massimo di quarantanove unità lavorative provenienti dalla S.p.a. Ceramica Gresmalt per il periodo dal 2 novembre 1999 al 1° maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1999 con decorrenza 2 novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10512

DECRETO 13 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Unes-Maxi, unità e sedi di vendita in provincia di Alessandria. (Decreto n. 28402).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Unes-Maxi, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Unes-Maxi, con sede in Milano, unità di vendita in provincia di Alessandria (NID 9901AL0006), per un massimo di 27 unità lavorative per il periodo dal 7 giugno 1999 al 6 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1999 con decorrenza 7 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10513

DECRETO 13 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Esse Int. Servizi Integrati S.r.l., unità di Montefibre di Acerra. (Decreto n. 28403).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 7, comma 1;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta Esse Int. Servizi Integrati S.r.l., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Esse Int. Servizi Integrati S.r.l., con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta), unità di Montefibre di Acerra (Napoli) (NID 9915NA0027), per un massimo di venticinque unità lavorative, per il periodo dal 27 aprile 1999 al 26 ottobre 1999; istanza aziendale presentata il 24 maggio 1999 con decorrenza 27 aprile 1999.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento (art. 7, comma 1, legge n. 451/1994).

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10514

DECRETO 13 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla Abete Industria poligrafica S.p.a., unità di Città di Castello e Roma. (Decreto n. 28404).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000 con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale, della ditta Abete Industria poligrafica S.p.a.;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con decreto ministeriale dell'8 - giugno 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla Abete Industria poligrafica S.p.a., sede in Roma, unità di:

Città di Castello (Perugia) (NID 0010PG0018), per un massimo di otto unità lavorative in CIGS (quattordici prepensionabili);

Roma (NID 0012RM0006), per un massimo di trenta unità lavorative in CIGS (quattordici prepensionabili),

per il periodo dal 10 gennaio 2000 al 9 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10515

DECRETO 15 giugno 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della Metallurgica Vallepiana S.p.a., unità di Giffoni Vallepiana. (Decreto n. 28408).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 3 gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, dalla ditta Metallurgica Vallepiana S.p.a.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, di approvare il suddetto programma limitatamente al periodo dal 3 gennaio 2000 al 2 luglio 2000 al fine di effettuare una successiva verifica sulla situazione aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 gennaio 2000 al 2 luglio 2000, della ditta Metallurgica Vallepiana S.p.a., sede in Giffoni Vallepiana S.p.a. (Salerno), unità di Giffoni Vallepiana S.p.a. (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A10516

DECRETO 15 giugno 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della Valim S.p.a. (ex C.M.F. Sud), in liquidazione, dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a., in liquidazione, unità di Pignataro Maggiore. (Decreto n. 28409).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del CIPE del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 29 ottobre 1997 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 25 settembre 1995, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la Valim S.p.a. (ex C.M.F. Sud), in liquidazione, dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a., in liquidazione, ora Fintecna S.p.a., chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per l'unità sottoelencata per il periodo dal 25 settembre 1999 al 31 ottobre 1999, ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultate istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, delle legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 24 maggio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera CIPE del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 25 settembre 1999 al 31 ottobre 1999, della ditta Valim S.p.a. (ex C.M.F. Sud), in liquidazione, dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a., in liquidazione, ora Fintecna S.p.a., sede in Roma, poi Genova ora Roma, unità di Pignataro Maggiore (Caserta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A10517

DECRETO 15 giugno 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. T.M.A. - Tecnologie metallurgiche avanzate, unità di Marcianise. (Decreto n. 28410).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 19 gennaio 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 16 febbraio 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 16 febbraio 1998 - 15 febbraio 1999;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 16 febbraio 1999 al 15 dicembre 1999, dalla ditta S.r.l. T.M.A. - Tecnologie metallurgiche avanzate;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 16 febbraio 1999 al 15 dicembre 1999, della ditta S.r.l. T.M.A. - Tecnologie metallurgiche avanzate, sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A10518

DECRETO 15 giugno 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex Sebi) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione, unità di Napoli. (Decreto n. 28411).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del CIPE del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 16 marzo 1995 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 27 giugno 1994, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex Sebi) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione ora Fintecna S.p.a. chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per l'unità sottoelencata per il periodo dal 24 giugno 1998 al 31 ottobre 1999, ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 24 maggio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera CIPE del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996 la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 24 giugno 1998 al 31 ottobre 1999, della ditta S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex Sebi) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione ora Fintecna S.p.a., sede in Napoli ora Roma, unità di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A10519

DECRETO 15 giugno 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Nuova Mecfond (ex Italimpianti Sud) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione, unità di Taranto. (Decreto n. 28412).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del CIPE del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 7 marzo 1996 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 18 luglio 1995, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Nuova Mecfond (ex Italimpianti Sud) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione ora Fintecna S.p.a. chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per l'unità sottoelencata per il periodo dal 18 luglio 1999 al 31 ottobre 1999, ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 24 maggio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera CIPE del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996 la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 18 luglio 1999 al 31 ottobre 1999, della ditta S.p.a. Nuova Mecfond (ex Italimpianti Sud) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione ora Fintecna S.p.a., sede in Napoli ora Roma, unità di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A10520

DECRETO 15 giugno 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Nuova Mecfond (ex Presse Italia) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione, unità di Napoli. (Decreto n. 28413).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 4 aprile 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° febbraio 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Nuova Mecfond (ex Presse Italia) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione ora Fintecna S.p.a. chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per l'unità sottoelencata per il periodo dal 24 giugno 1999 al 31 ottobre 1999, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 24 maggio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991 presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 24 giugno 1999 al 31 ottobre 1999, della ditta S.p.a. Nuova Mecfond (ex Presse Italia) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione ora Fintecna S.p.a., sede in Napoli ora Roma, unità di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A10521

DECRETO 15 giugno 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex M.G.S.) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione, unità di Taranto. (Decreto n. 28414).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del CIPE del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 7 marzo 1996 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 18 luglio 1995, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex M.G.S.) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione ora Fintecna S.p.a. chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per l'unità sottoelencata per il periodo dal 18 luglio 1999 al 31 ottobre 1999, ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 24 maggio 2000;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera CIPE del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996 la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 18 luglio 1999 al 31 ottobre 1999, della ditta S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex M.G.S.) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione ora Fintecna S.p.a., sede in Napoli ora Roma, unità di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A10522

DECRETO 19 giugno 2000.

Esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente dalla S.p.a. A.C.E.A. Trasmissione, unità di Roma; S.p.a. A.C.E.A. Distribuzione, unità di Roma; S.p.a. A.C.E.A. ATO 2, unità di Roma. (Decreto n. 28415).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto l'art. 32, lettera *b),* della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818;

Vista l'istanza della società S.p.a. A.C.E.A. - Azienda comunale energia ed ambiente, con sede in Roma, datata 16 gennaio 1998, tesa ad ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente;

Visto il decreto ministeriale n. 27669 del 21 gennaio 2000, con il quale è stata accertata la sussistenza

del requisito della stabilità di impiego dei lavoratori dipendenti dalla predetta società, che, conseguentemente è stata esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del proprio personale, a far data dal 16 gennaio 1998;

Vista la nota datata 8 marzo 2000 con la quale la società A.C.E.A. S.p.a. ha comunicato di avere dato l'avvio ad un processo di riorganizzazione societaria consistente nel trasferimento di rami d'azienda ex art. 2112 del codice civile dalla società capogruppo A.C.E.A. S.p.a. a società per azioni appositamente costituite, con il conseguente passaggio, senza soluzione di continuità, del personale dipendente da A.C.E.A. S.p.a. alle stesse società di seguito citate: A.C.E.A. Trasmissione dal 1° dicembre 1999; A.C.E.A. Distribuzione dal 1° gennaio 2000; A.C.E.A. ATO 2 dal 1° gennaio 2000;

Viste le istanze presentate da A.C.E.A. S.p.a. quale società capogruppo e dalle tre società sopra indicate, con le quali si chiede l'intestazione del sopra citato decreto ministeriale n. 27669 del 21 gennaio 2000 anche alle tre aziende di nuova costituzione;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze, dalle quali risulta che le tre nuove società sono state costituite, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per effetto del trasferimento di rami d'azienda dell'A.C.E.A. S.p.a.;

Considerato che il passaggio del personale dalla società A.C.E.A. S.p.a. è stato effettuato ai sensi dell'art. 2112 del codice civile e che i lavoratori interessati hanno mantenuto i trattamenti economici e normativi già goduti presso l'A.C.E.A. S.p.a., nonché l'applicazione del C.C.N.L. che prevede la stabilità di impiego;

Considerato, pertanto, che, nella fattispecie si può ritenere garantita la stabilità di impiego del personale occupato;

Ritenuto, conseguentemente, di poter esonerare le società A.C.E.A. Trasmissione, A.C.E.A. Distribuzione, A.C.E.A. ATO 2, dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente;

Decreta:

Art. 1.

L'accertamento di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 27669 del 21 gennaio 2000, relativo alla sussistenza del requisito della stabilità di impiego dei lavoratori dipendenti da A.C.E.A. S.p.a., è esteso al personale delle seguenti società:

A.C.E.A. Trasmissione S.p.a., sede di Roma, unità di Roma;

A.C.E.A. Distribuzione S.p.a., sede di Roma, unità di Roma;

A.C.E.A. ATO 2 S.p.a., sede di Roma, unità di Roma.

Art. 2.

A seguito dell'accertamento di cui all'art. 1, le società in questione sono esonerate dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

Art. 3.

L'accertamento di cui all'art. 1 nonché l'esonero di cui all'art. 2, decorrono dalle date indicate a fianco di ciascuna azienda e corrispondenti alla data di passaggio dei lavoratori dalla A.C.E.A. S.p.a. alle società interessate:

A.C.E.A. Trasmissione dal 1° dicembre 1999;

A.C.E.A. Distribuzione dal 1° gennaio 2000;

A.C.E.A. ATO 2 dal 1° gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10523

DECRETO 19 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alpitel, unità di Frasso Sabino, Frosinone, Roma e Pomezia. (Decreto n. 28416).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, delle legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 23 dicembre 1999 presso il Ministero del lavoro e della previdenza previdenza sociale, tra la società Alpitel S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 66 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Alpitel S.p.a., codice ISTAT 31.62.2, intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 6 gennaio 2000 al 5 luglio 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 66 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Alpitel S.p.a., con sede legale in Nucetto (Cuneo), unità di Roma e Pomezia (Roma), per un numero massimo di 38 unità lavorative, Frosinone, per un numero massimo di 19 unità lavorative, Frasso Sabino (Rieti), per un numero massimo di 9 unità lavorative.

Codice ISTAT 31.62.2 (Numero matricola INPS 2702294088), per il periodo dal 6 gennaio 2000 al 5 luglio 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 28007 del 31 marzo 2000.

L'I.N.P.S. è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10524

DECRETO 19 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli cavi, unità di Siracusa. (Decreto n. 28417).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1155, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1997, n. 393;

Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registrata n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale

straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b),* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 2 agosto 1996, con effetto dal 1° marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Pirelli cavi, con sede in Milano, unità di Siracusa (NID 0019SR0010), per un massimo di quarantasei unità lavorative, per il periodo dal 1° maggio 2000 al 31 ottobre 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla Direzione del lavoro competente, in data 8 febbraio 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

L'I.N.P.S. è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10525

DECRETO 19 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deriver, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 28418).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto il decreto Ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui ai citato art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalla società, di seguito elencata nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b),* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 20 novembre 1996, con effetto dal 3 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano, unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di una unità lavorativa, per il periodo dal 1° aprile 2000 al 30 aprile 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 21 gennaio 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10526

DECRETO 6 luglio 2000.

Determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di corresponsione dei contributi a carico dei datori di lavoro, stabiliti in favore del soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private e del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia dall'art. 41, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 marzo 1956, n. 293, con la quale il Fondo istituito presso l'istituto nazionale della previdenza sociale con effetto dal 1° gennaio 1949 ha assunto la denominazione di Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private, di seguito denominato «Fondo elettrici»;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1450, istitutiva del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, di seguito denominato «Fondo telefonici»;

Visti i decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 562, e 4 dicembre 1996, n. 658, in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativamente all'armonizzazione del regime pensionistico per gli iscritti ai fondi sopra citati;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1999, n. 488, che ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 2000, la soppressione dei fondi in parola e la contemporanea iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti dei lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata

presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, dei titolari di posizioni assicurative di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i soppressi fondi, ai quali continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i fondi medesimi;

Visto il comma 2 dello stesso articolo che, per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole già previste per i soppressi fondi, rispetto a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, stabilisce alla lettera *a)*, con riferimento al Fondo elettrici, un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro pari a complessivi 4050 miliardi di lire, da erogare in rate annue di uguale importo nel triennio 2000-2002 e, alla lettera *b)*, con riferimento al Fondo telefonici, per lo stesso triennio, un contributo a carico dei datori di lavoro pari a 150 miliardi di lire annue;

Visto il comma 3 del medesimo art. 41, che deferisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di fissare con decreto i criteri di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti dei contributi di cui al comma 2, nonché le modalità di corresponsione degli stessi all'INPS;

Considerati i meccanismi di gradualità con cui i decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 562, e 4 dicembre 1996, n. 658, hanno scandito l'armonizzazione della previgente normativa presso i soppressi Fondi a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto, pertanto, doversi fare riferimento, per l'individuazione dei criteri di ripartizione del contributo a carico di ciascuna azienda, al numero dei dipendenti iscritti nei soppressi Fondi nel mese di dicembre del 1996, nonché alle relative anzianità contributive medie;

Tenuto conto delle risultanze della Conferenza di servizio svoltasi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 14 giugno 2000, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

1. Il contributo a carico dei datori di lavoro stabilito, con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private ed al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, rispettivamente alla lettera *a)* ed alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ripartito, per ciascuna azienda, proporzionalmente al numero dei dipendenti iscritti nei soppressi fondi nel mese di dicembre del 1996 ponderato con le relative anzianità contributive medie risultanti alla medesima data.

2. Al versamento degli importi del contributo, come determinati, ai sensi del comma 1, e comunicati dall'INPS alle aziende interessate almeno trenta giorni prima della scadenza del pagamento, si provvede, secondo le modalità indicate dall'istituto medesimo, in tre rate di pari ammontare, da corrispondersi entro il 30 novembre di ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.

3. Ai soggetti che non provvedano, entro i termini di cui al comma 2, al pagamento del contributo di cui al comma 1, oppure vi provvedano in misura inferiore a quella dovuta, si applica la disciplina prevista nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi.

Roma, 6 luglio 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

00A10991

DECRETO 10 luglio 2000.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia «Condominio Drumond II - Diga Masetti», in Mantova.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MANTOVA

Visto il verbale di assemblea straordinaria dell'8 maggio 1971 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa edilizia «Condominio Drumond II - Diga Masetti», con sede in Mantova è stata sciolta e il sig. Belisario Segattini è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituzione, del predetto liquidatore a causa del decesso dello stesso nel corso del 1980;

Visto il parere favorevole ed unanime del comitato centrale per le cooperative del 12 aprile 2000;

Visto che il sig. Carlo Rosa membro del collegio sindacale non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione ex art. 37, secondo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), richiesta dalla scrivente con nota prot. n. 587 del 18 febbraio 2000;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999, n. 182, di decentramento delle procedure di sostituzione dei liquidatori ex art. 2545 del codice civile;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Enrico Alberini nato a Vicenza il 1° agosto 1958, con studio in via Cavour, 9 - Mantova, è nominato liquidatore della società cooperativa edilizia «Condominio Drumon II - Diga Masetti», con sede in Mantova, costituita in data 25 novembre 1961 per rogito notaio dott. Filiberto Cavandoli, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dall'8 maggio 1971, in sostituzione del sig. Belisario Segattini.

Mantova, 10 luglio 2000

p. *Il direttore:* DI STEFANO

00A10453

DECRETO 11 luglio 2000.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «G.A.D.A.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano, costituita per rogito notar Luisa D'Agostino in data 16 maggio 1969 - repertorio n. 59457 - registro società n. 4168/5283 - tribunale di Salerno - BUSC n. 904;

2) società cooperativa «Italia 90 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 26 maggio 1989 - repertorio n. 18586 - registro società n. 872 - tribunale di Salerno - BUSC n. 4906;

3) società cooperativa «L'Avvenire - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 16 dicembre 1987 repertorio n. 5474 - registro società n. 324/88 - tribunale di Salerno - BUSC n. 4629;

4) società cooperativa «Autoferrotranviere - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Arturo Errico in data 17 dicembre 1976 - repertorio n. 11832 - registro società n. 26/77 - tribunale di Salerno - BUSC n. 2018;

5) società cooperativa «Granada - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Camerota, costituita per rogito notar Ippolito Giuliani in data 10 aprile 1984 - repertorio n. 13192 - registro società n. 869 - tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 3713;

6) società cooperativa «Artigiana di garanzia di Credito Piana del Sele - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Francesco Gibboni in data 23 luglio 1987 - repertorio n. 2319 - registro società n. 1369/87 - tribunale di Salerno - BUSC n. 4558.

Salerno, 11 luglio 2000

Il direttore: COPPOLA

00A10560

DECRETO 11 luglio 2000.

Scioglimento di sette società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Astra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Pasquale Colliani in data 21 luglio 1988 - repertorio n. 14249 - registro società n. 1068 - tribunale di Salerno - BUSC n. 4730;

2) società cooperativa edilizia «Forze armate - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vietri sul Mare, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 17 aprile 1983 - repertorio n. 3171 - registro società n. 528/83 - tribunale di Salerno - BUSC n. 3516;

3) società cooperativa edilizia «Giada - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano, costituita per rogito notar Rosalia Rotondano in data 16 gennaio 1991 - repertorio n. 21949 - registro società n. 294/91 - tribunale di Salerno - BUSC n. 5207;

4) società cooperativa edilizia «La Nuova Primula - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fisciano, costituita per rogito notar Salvatore Sica in data 8 aprile 1965 - repertorio n. 11808 - registro società n. 3685/4900 - tribunale di Salerno - BUSC n. 615;

5) società cooperativa edilizia «La Piccola Svizzera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Luisa D'Agostino in data 8 maggio 1978 - repertorio n. 80477 - registro società n. 268/78 - tribunale di Salerno - BUSC n. 2308;

6) società cooperativa edilizia «Santa Croce - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Santa Marina, costituita per rogito notar Raffaele Pugliese La Corte in data 30 agosto 1978 - repertorio n. 65259 - registro società n. 309/79 - tribunale di Lagonegro - BUSC n. 2502;

7) società cooperativa edilizia «Santa Maria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Giovanni Maranca in data 17 gennaio 1991 - repertorio n. 7638 - registro società n. 1009/91 - tribunale di Salerno - BUSC n. 5349.

Salerno, 11 luglio 2000

Il direttore: COPPOLA

00A10561

DECRETO 11 luglio 2000.

Scioglimento di venti società cooperative di produzione e lavoro.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative di produzione e lavoro appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Sentito il parere del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Decreta:

Le società cooperative di produzione e lavoro sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Aprilia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Pasquale Colliani in data 10 aprile 1986, repertorio n. 11787, registro società n. 733/86 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4196;

2) società cooperativa «Civi.Tur - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Moio della Civitella, costituita per rogito notar Carlo Alberto Festa in data 10 luglio 1981, repertorio n. 22851, registro società n. 600 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 3092;

3) società cooperativa «Coast - Cooperatori animatori sociali e turistici - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 1º luglio 1985, repertorio n. 43161, registro società n. 1135/85 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3998;

4) società cooperativa «L'espressione - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 28 febbraio 1985, repertorio n. 5962, registro società n. 580/85 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3881;

5) società cooperativa «L'unione - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sicignano degli Alburni, costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 27 giugno 1985, repertorio n. 3551, registro società n. 1132/85 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3992;

6) società cooperativa «La nuova impiantistica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Giuseppe Cunzolo in data 14 novembre 1985, repertorio n. 6131, registro società n. 168/86 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4142;

7) società cooperativa «Lavoro degli Alburni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Postiglione, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 7 luglio 1968, repertorio n. 1706, registro società n. 4024/5139 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 863;

8) società cooperativa «Lavoro e previdenza - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roccapiemonte, costituita per rogito notar Fulvio Ansalone in data 6 luglio 1978, repertorio n. 301888, registro società n. 332/78 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2341;

9) società cooperativa «Nobles - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita per rogito notar Antonia Angrisani in data 18 aprile 1984, repertorio n. 4766, registro società n. 851 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 3749;

10) società cooperativa «Nova Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ogliastro Cilento, costituita per rogito notar Biagio Salvati in data 8 maggio 1992, repertorio n. 29668, registro società n. 2288 - tribunale di Valle della Lucania - B.U.S.C. n. 5515;

11) società cooperativa «Nuova Cilento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 10 ottobre 1990, repertorio n. 24089, registro società n. 1301/90 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5155;

12) società cooperativa «Nuova Paestum - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 15 maggio 1980, repertorio n. 20, registro società n. 461/80 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2873;

13) società cooperativa «Nuovo Cilento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castellabate, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 25 marzo 1980, repertorio n. 17125, registro società n. 491 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 2798;

14) società cooperativa «Primavera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Mango Piemonte, costituita per rogito notar Vincenzo Sisto in data 14 febbraio 1986, repertorio n. 15623, registro società n. 475 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4133;

15) società cooperativa «Super Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 13 febbraio 1985, repertorio n. 6481, registro società n. 585/85 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3887;

16) società cooperativa «Televallo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Polla, costituita per rogito notar Iole Liguori in data 16 aprile 1978, repertorio n. 1850, registro società n. 282 - Tribunale di Sala Consilina - B.U.S.C. n. 2302;

17) società cooperativa «La pace - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Filadelfo Sarno in data 10 gennaio 1952, repertorio n. 11963, registro società n. 2262/3360 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 61;

18) società cooperativa «San Pantaleone - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ravello, costituita per rogito notar Antonio Pisani in data 2 febbraio 1962, repertorio n. 35197, registro società n. 3098 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 34;

19) società cooperativa «Edilcoop meridionale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Orria, costituita per rogito notar Giuliano Ippoliti in data 18 marzo 1987, repertorio n. 16913, registro società n. 1414 - tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 4447;

20) società cooperativa «Solidarietà sociale 85 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Fulvio Ansalone in data 12 dicembre 1985, repertorio n. 43721, registro società n. 556/86 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4136.

Salerno, 11 luglio 2000

Il direttore: COPPOLA

00A10558

DECRETO 12 luglio 2000.

Determinazione dell'aliquota aggiuntiva per il finanziamento della gestione dei trattamenti pensionistici per i dipendenti dello Stato presso l'INPDAP.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito presso l'Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, con effetto dal 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici per i dipendenti dello Stato;

Visto il comma 3 del predetto art. 2, come modificato ed integrato dall'art. 3, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in particolare, gli ultimi due periodi, i quali, unitariamente, stabiliscono che, al fine di garantire l'integrale pagamento dei trattamenti pensionistici, gli oneri per la gestione succitata non coperti dal gettito derivante dall'aliquota contributiva ordinaria di cui al comma 2 del medesimo art. 2, sono fronteggiati, in parte con un'aliquota contributiva aggiuntiva a carico delle amministrazioni statali, da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e, in via residuale, con un apporto dello Stato;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 3 dicembre 1998, che, nel fissare l'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura del 10,9 per cento per il 1996 e del 12,2 per cento a decorrere dal 1997, ha stabilito che, qualora la predetta aliquota del 12,2 per cento non risulti congrua per gli anni successivi al 1997, si debba provvedere con ulteriore decreto;

Considerato che, negli anni successivi al 1997, si sono manifestate maggiori esigenze finanziarie da parte della predetta gestione;

Considerato che l'importo complessivo dei versamenti dello Stato alla gestione per gli anni 1998 e 1999, a titolo di contribuzione di finanziamento aggiuntiva, di cui alla lettera *c-bis)* del comma 4 del predetto art. 2, al netto, quindi, dell'apporto residuale, di cui al comma 3 del medesimo art. 2, è stato rispettivamente pari a lire 12.863 miliardi e a lire 13.601 miliardi;

Ritenuto di dover esprimere in termini di aliquota contributiva i versamenti a carico dello Stato, di cui alla lettera *c-bis)* del comma 4 del predetto art. 2, al netto, quindi, dell'apporto residuale dello Stato, valutato per gli anni 1998 e 1999 rispettivamente in lire 500 miliardi ed in lire 1.500 miliardi;

Considerati i monti imponibili delle amministrazioni statali negli esercizi 1998 e 1999 pari, rispettivamente, a lire 83.500 miliardi e a lire 85.000 miliardi;

Ritenuto che, in ogni caso, il trasferimento complessivo alla gestione a titolo di aliquota contributiva aggiuntiva e di apporto residuale non può superare, a carico dello Stato, la differenza tra l'ammontare complessivo della spesa per prestazioni e per oneri finanziari ed amministrativi e il gettito del contributo ordinario;

Decreta:

Articolo unico

1. L'aliquota contributiva aggiuntiva a carico delle amministrazioni statali per il finanziamento della spesa pensionistica è stabilita, per l'anno 1998, al 15,4 per cento e, a decorrere dal 1999, al 16 per cento. I relativi versamenti, congiuntamente all'apporto residuale, sono effettuati unitariamente per tutte le amministrazioni statali a valere sulle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: U.P.B: 3.1.3.7 contribuzione aggiuntiva INPDAP, per il versamento a titolo di aliquota aggiuntiva, e U.P.B. 3.1.2.35 INPDAP, per i versamenti a titolo di apporto residuale.

Roma, 12 luglio 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

00A10992

DECRETO 13 luglio 2000.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Arti e Mestieri Soc. coop. a r.l.», in Ferrara.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 16 luglio 1993 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 codice civile la società cooperativa Arti e Mestieri Soc. Coop. a r.l. con sede in Ferrara è stata sciolta ed il sig. Castaldini Amos è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituzione del predetto liquidatore a causa di perdurante inattività e di persistente frapposizione di ostacoli da parte del medesimo allo svolgimento delle ispezioni ordinarie;

Vista la nota prot. n. 1689 del 24 maggio 2000 con cui la direzione generale della cooperazione Div. I/V, segreteria della commissione centrale delle cooperative, trasmetteva a questo ufficio il parere espresso in data 22 febbraio 2000, con voto unanime e favorevole dal Comitato centrale per le cooperative;

Visto che il liquidatore non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione ex art. 37, comma 2 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), richiesta dalla scrivente con nota prot. n. 20601 del 7 ottobre 1999;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999, n. 182, di decentramento delle procedure di sostituzione dei liquidatori ex art. 2545 codice civile;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 codice civile;

Decreta:

Il rag. Andrea Tumiati, nato a Portomaggiore il 15 agosto 1944 con studio in Ferrara, piazza della Repubblica n. 9, è nominato liquidatore della società cooperativa Arti e Mestieri Soc. coop. a r.l., con sede in Ferrara costituita in data 20 dicembre 1988 per rogito notaio dott. Carlo Alberto Alberti, già posta in liquidazione ex art. 2448 codice civile dal 16 luglio 1993, in sostituzione del sig. Castaldini Amos.

Ferrara, 13 luglio 2000

p. *Il direttore*: PIZZOLI

00A10454

DECRETO 17 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Marco Polo», in Campobasso.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni del lavoro degli scioglimenti senza nomina di commissario liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 gennaio 1992, n. 59, art. 18 - società cooperativa edilizia «Marco Polo», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio De Benedittis Marco in data 17 aprile 1980, n. rep. 66, n. reg. soc. 1125, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 692/175956.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Campobasso, 17 luglio 2000

Il direttore: MARTONE

00A10557

DECRETO 21 luglio 2000.

Determinazione dei limiti minimi di retribuzione imponibile, ai fini contributivi, per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 859, istitutiva, presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale, del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;

Visto l'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, che deferisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il potere di stabilire annualmente i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale di iscritti al Fondo, nei casi in cui non siano stati stipulati contratti collettivi nazionali di lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie medesime;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che, nel sostituire l'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, ha stabilito che le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare;

Constatata l'inesistenza di contratti collettivi nazionali di lavoro riguardanti i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende di navigazione aerea;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo medesimo;

Decreta:

Articolo unico

I limiti minimi di retribuzione imponibile, ai fini contributivi, per ciascuna categoria professionale di lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea sono fissati, per l'anno 2000, nelle seguenti misure:

a) pilota	L. 4.032.000
b) pilota in addestramento	» 1.998.000
c) pilota collaudatore	» 3.905.000
d) tecnico di volo	» 5.018.000
e) assistente di volo	» 1.691.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 21 luglio 2000

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

00A10993

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DIRETTIVA 27 luglio 2000.

Applicazione transitoria della legge «Marcora» per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 25 luglio 1986, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale concernente le modalità di concessione e di erogazione dei contributi previsti dall'art. 17 della legge n. 49/1985;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 luglio 1986 di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale concernente i criteri per la determinazione del valore delle quote di proprietà delle società finanziarie partecipanti al capitale sociale delle cooperative;

Viste le deliberazioni del CIPI in data 19 dicembre 1985, 12 febbraio 1987 e 31 gennaio 1992 recanti direttive per la concessione di benefici agevolativi alle cooperative di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante nuove norme in materia di società cooperative;

Vista la nota in data 24 luglio 1998, n. 6278 con la quale la Commissione europea esprime parere favorevole in ordine a nuovi interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione da attuare ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge n. 266/1997, indicando alcune condizioni e limitazioni;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica, previsto dal citato art. 17, comma 2, della legge n. 266/1997 ai fini di una revisione della legge 27 febbraio 1985, n. 49, non è stato emanato a seguito della ricusazione del visto, disposta dalla Corte dei conti con deliberazione n. 13/2000 emessa dalla sezione di controllo nell'adunanza del 27 gennaio 2000;

Considerato che la legge 27 febbraio 1985, n. 49, è tuttora vigente, e che alla stessa sono applicabili le predette condizioni e limitazioni;

Considerato che il lungo periodo di inoperatività della citata legge n. 49/1985 e il conseguente stato di difficoltà delle categorie interessate rendono necessarie direttive all'amministrazione affinchè la stessa possa provvedere in ordine alle esigenze emerse, applicando la disciplina tuttora vigente, in attesa di quella che sarà emanata a seguito della reiterazione del citato decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 17, comma 2, della legge n. 266/1997, ovvero delle eventuali norme che sono in discussione in sede parlamentare;

Ritenuto che dette direttive trovano fondamento nelle determinazioni comunicate dalla Commissione europea con la nota 24 luglio 1998, n. 62787, lasciano impregiudicate tutte le osservazioni sollevate dalla Corte dei conti con la predetta deliberazione n. 13/2000 e consentono all'amministrazione di intervenire nuovamente in un comparto caratterizzato da notevoli problematiche economiche e sociali;

Vista la direttiva emanata in data 1° giugno 2000 in corso di registrazione presso la Corte dei conti;

Considerata la necessità di apportare alcune modifiche alla predetta direttiva;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore di altra normativa disciplinante la materia e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2000, le cooperative di produzione e lavoro aventi i requisiti di cui all'art. 14 della legge 27 febbraio 1985 n. 49, e sue successive modificazioni, possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 17 della legge medesima, con le limitazioni e le condizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

La partecipazione delle società finanziarie ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, al capitale di rischio delle cooperative di cui all'art. 1 deve essere inferiore al cinquanta per cento. In presenza di utili di bilancio delle cooperative partecipate, le società finanziarie hanno diritto ad un dividendo superiore fino a due punti a quello deliberato dall'assemblea per gli altri soci. Qualora, in presenza di utili di bilancio l'assemblea deliberi di non distribuire i dividendi ai soci ordinari, le società finanziarie hanno comunque diritto ad un dividendo pari al due per cento del capitale sottoscritto e versato.

Art. 3.

Ai fini della verifica dei limiti di partecipazione al capitale di rischio di cui all'art. 2, si considerano le riserve, i prestiti sociali e il capitale sociale sottoscritto dai soci, ivi compresi i soci tecnico-amministrativi, le persone giuridiche e i soci sovventori. Il capitale sociale deve costituire non meno del cinquanta per cento del suddetto capitale di rischio.

Art. 4.

Le partecipazioni assunte dalle società finanziarie nelle cooperative possono essere rilevate dai soci a condizioni di mercato, successivamente al termine previsto dall'art. 18, comma 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sulla base dei valori di bilancio, nel rispetto della legislazione cooperativa vigente, e comunque ad un prezzo di norma non inferiore a quello di acquisizione.

Art. 5.

Le società finanziarie valutano accuratamente il progetto e le prospettive finanziarie della cooperativa al fine di garantire l'efficacia degli interventi. Tali interventi devono essere coerenti con la normativa comunitaria vigente.

Art. 6.

La presente direttiva sostituisce quella emanata in data 1° giugno 2000.

Art. 7.

La presente direttiva, che si applica alle domande di contributo presentate dalle società finanziarie a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva medesima, sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

Il Ministro: LETTA

Registrata alla Corte dei conti il 28 luglio 2000
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 322

00A10995

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 luglio 2000.

Ripartizione della quota integrativa di tonno rosso per l'anno 2000.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il documento di esecuzione della legge n. 963/ 1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 21 agosto 1995), e successive modificazioni, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto 14 gennaio 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1999) concernente le dichiarazioni statistiche sulle catture del tonno rosso;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999) concernente la determinazione delle quote individuali per la pesca del tonno rosso;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 2742 del 17 dicembre 1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2000) concernente la determinazione delle quote individuali per la pesca del tonno rosso per l'anno 2000;

Considerata la proposta di terzo emendamento del regolamento (CE) n. 2742/99 che fissa per l'anno 2000 le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici;

Sentiti il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione dell'8 maggio 2000, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato *A* del decreto ministeriale 7 febbraio 2000 concernente la determinazione delle quote individuali di pesca del tonno rosso per l'anno 2000 è modificato come segue:

Ripartizione quote tonno rosso per attrezzi da pesca (valori espressi in tonnellate) per l'anno 2000

Palangaro (LL)	1.042
Tonnara volante (PS)	3.697
Pesca sportiva (SPOR)	182
Tonnare fisse (TRAP)	234
UNCL	50
Totale	5.205

2. La differenza tra la disponibilità del terzo emendamento al regolamento (CE) n. 2742/99 citato in premessa e l'incremento di quota assegnata ai sistemi palangaro, tonnara volante, pesca sportiva e tonnare fisse, andrà ad aumentare la quota di riserva.

Art. 2.

1. Le quote individuali di cui all'allegato *B* del decreto ministeriale 7 febbraio 2000 sono incrementate del 5% del valore determinato nel citato decreto.

2. Gli armatori delle navi da pesca professionale, non inclusi nell'allegato *B* di cui al comma 1 del presente articolo, che catturano accidentalmente tonno rosso, hanno l'obbligo di compilare e presentare il modello TR di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1999, nelle premesse citato, secondo le modalità prescritte dal medesimo decreto. Tali catture non costituiranno titolo per l'assegnazione delle quote per gli anni 2001 e seguenti.

Art. 3.

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del terzo emendamento al regolamento (CE) n. 2742/1999.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A10961

DECRETO 27 luglio 2000.

Determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 21 agosto 1995) recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca e successive modificazioni, con particolare riferimento al decreto ministeriale 22 novembre 1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1997);

Visto il decreto 14 gennaio 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1º aprile 1999) concernente le dichiarazioni statistiche sulle catture del tonno rosso;

Visto il regolamento (CE) del consiglio n. 2742 del 17 dicembre 1999 che stabilisce, per l'anno 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stocks o gruppi di stocks ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98;

Visti i decreti ministeriali 14 settembre 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999) e 7 febbraio 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.35 del 12 febbraio 2000) concernenti rispettivamente la determinazione delle quote individuali per la pesca del tonno rosso nell'anno 1999 e nell'anno 2000;

Considerato il parere favorevole espresso nella seduta dell'8 maggio 2000 dal comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e dalla commissione consultiva centrale della pesca marittima sui risultati conseguiti dal gruppo di lavoro per la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di tonno, istituito dai medesimi organi consultivi in data 27 gennaio 2000;

Sentiti il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 13 giugno 2000, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Tonnara fissa

1. L'esercizio della pesca del tonno con la tonnara fissa è consentito esclusivamente ai titolari degli impianti iscritti in un apposito elenco tenuto presso la direzione generale della pesca e dell'acquacoltura.

2. Saranno iscritti nell'elenco di cui al precedente comma esclusivamente i titolari di concessione in essere alla data dell'8 maggio 2000 o i titolari di diritti storici che presenteranno domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali - direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, entro il termine perentorio del 30 settembre 2000.

3. La domanda di cui al precedente comma deve essere corredata dalla copia autenticata dell'atto di concessione dell'impianto e, per i titolari di diritti storici, di documento comprovante la titolarità e la tipologia del diritto.

4. Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 2 o carenti della documentazione di cui al comma 3 saranno dichiarate inammissibili.

Art. 2.

Tonnara volante o circuizione

1. L'esercizio della pesca del tonno con tonnara volante o con rete a circuizione è consentito alle navi iscritte in un apposito elenco tenuto presso la direzione generale della pesca e dell'acquacoltura.

2. Saranno iscritte nell'elenco di cui al precedente comma le navi con licenza specifica di circuizione per tonno di cui al decreto ministeriale 22 novembre 1996 citato nelle premesse.

3. Saranno altresì iscritte nell'elenco suddetto le navi dotate di licenza di pesca (o attestazione provvisoria) abilitante al sistema circuizione per le quali l'armatore presenti apposita domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali - direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, entro il termine perentorio del 30 settembre 2000.

La domanda in bollo deve essere corredata da dichiarazioni statistiche, fatture ed ogni ulteriore documentazione idonea a provare la cattura di esemplari di tonno avvenuta negli anni 1994, 1995, 1996, fatte salve le barche costruite successivamente al 1996.

4. Alle navi iscritte nell'elenco di cui al precedente comma è attribuita una quota individuale determinata con le seguenti modalità:

il tonnellaggio della nave moltiplicato per il coefficiente 1 se la nave medesima è dotata di licenza per la sola circuizione;

il tonnellaggio della nave moltiplicato per il coefficiente 0,5 se la nave medesima è dotata di licenza abilitante anche all'uso di un altro sistema di pesca;

il tonnellaggio della nave moltiplicato per il coefficiente 0,33 se la nave medesima è dotata di licenza abilitante anche all'uso di altri due o più sistemi di pesca;

la quota complessiva annualmente attribuita al sistema circuizione per tonni è ripartita alle singole imbarcazioni sulla base del tonnellaggio risultante dall'applicazione dei suindicati coefficienti.

5. Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 3 o carenti della documentazione di cui al medesimo comma saranno dichiarate inammissibili.

Art. 3.

Palangari

1. L'esercizio della pesca del tonno con i palangari è consentito alle navi iscritte in un apposito elenco tenuto presso la direzione generale della pesca e dell'acquacoltura.

2. Saranno iscritte nell'elenco di cui al precedente comma esclusivamente le navi dotate di licenza di pesca (o attestazione provvisoria) abilitante al sistema palangari e in corso di validità per le quali l'armatore presenta apposita domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali - direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, entro il termine perentorio del 30 settembre 2000.

3. Nella domanda di cui al precedente comma l'armatore deve dichiarare di esercitare esclusivamente o prevalentemente la pesca del tonno con i palangari e di possedere l'attrezzatura necessaria a tale esercizio. La domanda deve, inoltre, essere corredata da tutte le dichiarazioni statistiche (copia dei mod. TR presentati alle capitanerie di porto competenti comprovanti le catture di tonno effettuate negli anni 1995-1996-1997-1998.

4. La quota complessiva annualmente attribuita al sistema palangari per tonni è ripartita tra le navi di cui al predetto elenco in proporzione al valore medio delle catture registrate, per ciascuna nave, nelle dichiarazioni statistiche relative ai due anni migliori sui quattro di riferimento, fatte salvo le unità entrate in servizio nell'anno 1998. Nessuna quota individuale è attribuita nel caso in cui il valore medio delle catture dei due anni migliori risulti inferiore alle 2 tonnellate.

5. Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 2 o carenti della documentazione di cui al comma 3 saranno dichiarate inammissibili.

Art. 4.

Catture accidentali

1. Gli armatori delle navi da pesca professionale, non rientranti negli elenchi di cui ai precedenti articoli, che catturano accidentalmente tonno rosso hanno l'obbligo di compilare e presentare il modello TR di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1999, nelle premesse citato, secondo le modalità prescritte dal medesimo decreto.

2. La cattura annua accidentale di tonno non può superare i 750 chilogrammi per nave.

Art. 5.

Pesca sportiva

1. L'esercizio della pesca sportiva del tonno è consentita esclusivamente ai natanti iscritti in un apposito elenco presso la direzione generale della pesca e dell'acquacoltura.

2. Saranno iscritti nell'elenco di cui al comma 1 i natanti da diporto i cui proprietari, direttamente o per tramite delle associazioni nazionali di pesca sportiva, presentino domanda, al Ministero delle politiche agricole e forestali - direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, entro il termine perentorio del 30 settembre 2000.

3. La pesca sportiva del tonno rosso, esercitata esclusivamente dalle navi inserite nell'elenco di cui al comma 1, è consentita solo nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre.

4. Fermi restando i divieti vigenti di commercializzazione del pescato e di cattura di esemplari di tonno inferiori ai 6,4 chilogrammi, la cattura massima settimanale consentita è pari ad un solo esemplare di tonno per ciascuna nave compresa nell'elenco di cui al comma 1. Tale limite di cattura massima settimanale non si applica nelle competizioni ufficiali preventivamente comunicate dalle associazioni nazionali di pesca sportiva alla direzione generale della pesca e dell'acquacoltura.

5. I proprietari delle navi di cui al predetto elenco sono obbligati a dichiarare ogni cattura di tonno compilando e presentando in capitaneria il modello TR di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1999, nelle premesse citato, secondo le modalità prescritte dal medesimo decreto.

Art. 6.

Divieti

1. Tutte le altre catture di tonno rosso non regolamentate dal presente decreto sono vietate.

Art. 7.

Sanzioni

1. La mancata dichiarazione statistica di cattura del tonno rosso attraverso il modello TR di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1999 è sanzionata con la sospensione dell'attività di pesca per un periodo compreso tra sette e sessanta giorni. La durata della sospensione è stabilita dall'autorità marittima competente, in relazione all'entità dell'infrazione.

2. Tutti coloro che superano la quota di cattura individuale loro assegnata sono sanzionati con una riduzione, pari al 125% della quantità catturata in eccesso, da computarsi sulla quota spettante per l'anno successivo.

3. Per i pescatori sportivi la mancata dichiarazione statistica e/o il superamento della quota di cui all'art. 5, commi 4 e 5 sono sanzionati con la sospensione dell'attività di pesca secondo quanto previsto dal comma 1, dell'art. 7.

4. Per le catture vietate si applicano le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A10962

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 28 luglio 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000/2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea e al corso di diploma universitario interfacoltà in scienze motorie presso l'Università degli studi di Torino.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto 5 agosto 1999 con il quale è autorizzata l'istituzione del corso di laurea interfacoltà in scienze motorie e del corso di diploma universitario in scienze motorie in correlazione con la trasformazione degli ISEF, nonché la relativa attivazione, a decorrere dall'anno accademico 1999/2000, presso l'Università degli studi di Torino;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la richiesta in data 20 luglio 2000 dell'Università degli studi di Torino in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000/2001 al corso di laurea e al corso di diploma universitario interfacoltà in scienze motorie;

Preso atto che i predetti corsi universitari sono stati attivati nell'anno accademico 1999/2000, come attestato dall'Ateneo;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni presso l'Università degli studi di Torino al corso di laurea e al corso di diploma universitario interfacoltà in scienze motorie è così determinato:

corso di laurea: duecento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dieci per gli studenti non comunitari residenti all'estero;

corso di diploma universitario: cento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2000

Il Ministro: ZECCHINO

00A10996

DECRETO 28 luglio 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000/2001 del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie presso l'Università degli studi di Firenze.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto 5 agosto 1999, con il quale è autorizzata l'istituzione del corso di laurea in scienze motorie in correlazione con la trasformazione degli ISEF, nonché la relativa attivazione a decorrere dall'anno accademico 1999/2000, presso l'Università degli studi di Firenze;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la richiesta in data 20 luglio 2000 dell'Università degli studi di Firenze in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000/2001 al corso di laurea in scienze motorie;

Preso atto che il predetto corso di laurea è stato attivato nell'anno accademico 1999/2000, come attestato dall'Ateneo;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi di Firenze è determinato in duecentocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in venticinque per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2000

Il Ministro: ZECCHINO

00A10997

DECRETO 20 luglio 2000.

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di finanziamento triennale a favore degli enti che svolgono attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge n. 168/1989 concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge n. 113/1991 concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica;

Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, contenente modifiche alla citata legge 28 marzo 1991, n. 113, intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura scientifica e tecnologica;

Visti in particolare l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, nonché l'art. 4 della predetta legge i quali, per la realizzazione delle suddette finalità prevedono gli strumenti del finanziamento triennale per il funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi, nonché gli accordi di programma ed il bando annuale per l'erogazione di contributi per attività coerenti con le finalità della legge stessa;

Considerato in particolare, che l'art. 1, comma 1, della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali ed alle tecniche derivate;

Considerata la necessità di procedere alla pubblicazione del bando per la presentazione delle domande da parte degli enti che intendono beneficiare del contributo triennale di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 6/2000;

Visto il decreto ministeriale n. 346 del 29 maggio 2000, con il quale il Ministro ha destinato per l'anno finanziario 2000 la somma di L. 20.000.000.000 per il contributo di cui all'art. 1, comma 3, di cui sopra;

Visto l'art. 3 della legge n. 127/1997, contenente norme sull'autocertificazione;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

I consorzi, le fondazioni, gli enti e le strutture scientifiche che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico e che dispongano di esperienze acquisite, di cospicuo patrimonio materiale e immateriale, e che abbiano svolto con carattere di continuità attività in coerenza con le finalità della legge e dei provvedimenti in premessa, possono beneficiare dei contributi triennali per il funzionamento, previo inserimento in una apposita tabella.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

Sono legittimati a presentare domanda i soggetti di cui all'art. 1, che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica nelle forme previste dalle leggi vigenti.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande devono essere spedite al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca, ufficio II, piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma - entro e non oltre il 30 settembre 2000 a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno o con cor-

riere autorizzato recante sulla busta la dicitura: «inserimento in tabella *ex lege* n. 6/2000», contenente i seguenti documenti:

a) domanda firmata dal legale rappresentante dell'ente con le proprie generalità, denominazione dell'ente, sede legale, codice fiscale.

La firma del legale rappresentante è resa in conformità alle norme sull'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; il legale rappresentante dovrà, con dichiarazione scritta e contestuale alla domanda, menzionare espressamente di essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ed allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità come prescritto dall'art. 3 della legge n. 127/1997;

b) relazione analitica sull'attività del triennio precedente;

c) programma di attività ed impegni assunti per il periodo di validità della tabella;

d) prospetto riepilogativo dei bilanci preventivi e consuntivi degli ultimi tre anni;

e) schede allegate al presente decreto compilate in ogni parte;

f) statuto.

Tutta la sopraelencata documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante.

Art. 4.

Criteri per l'inserimento in tabella

Il possesso dei requisiti prescritti viene accertato attraverso l'esame degli statuti e atti istitutivi, delle allegate schede e delle relazioni descrittive aggiuntive attestanti l'attività continuativamente svolta, la consistenza, la conservazione e valorizzazione e fruizione del patrimonio, l'attività di programmazione pluriennale, la partecipazione a programmi e progetti nazionali ed internazionali, di didattica e formazione.

Le relazioni redatte distintamente per ciascun anno si riferiscono alle attività svolte nel triennio precedente alla costituenda tabella.

L'attività di ricerca, di elaborazione culturale, di valorizzazione e fruizione del patrimonio, l'attività di servizi e quella di promozione culturale devono essere continuative, documentate, pubblicamente fruibili e di rilevante valore scientifico-tecnologico.

Viene altresì considerata la disponibilità di una sede idonea, delle attrezzature adeguate e del personale qualificato destinato stabilmente ad attività di diffusione della cultura scientifica e di valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico.

La rilevanza del patrimonio e delle collezioni, oltre che alla mera consistenza quantitativa ed all'intrinseco valore scientifico, consegue al grado di integrazione con l'attività svolta

La presentazione della programmazione pluriennale documenta la capacità operativa dell'ente a breve e medio termine.

I prospetti riepilogativi dei bilanci documentano la capacità di spesa dei soggetti per le attività istituzionali.

Sono valutati prioritariamente:

gli enti, le strutture scientifiche, i consorzi, le fondazioni, le cui attività siano prioritariamente finalizzate agli obiettivi delle legge e che abbiano dimostrato efficacia anche in relazione allo loro ottimale integrazione in rete telematiche e nella creazione anche di centri di servizio;

la costituzione di un sistema organico di musei inteso come aggregazione di strutture scientifiche e museali in grado di favorire, attraverso la loro coordinata integrazione, l'obiettivo della diffusione della cultura scientifica a livello nazionale e locale.

Art. 5.

Modalità di emanazione della tabella

Con decreto ministeriale gli enti sono inseriti in tabella, sentito il Comitato previsto dall'art. 5 della legge n. 6/2000, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, previa istruttoria volta ad accertare, attraverso una valutazione comparativa delle domande, la rilevanza e la qualità delle attività già svolte e la loro efficacia rispetto alle finalità della legge.

Cura l'istruttoria il servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca.

Il citato decreto ministeriale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 6.

Validità della tabella

La tabella ha la durata di tre anni; alla scadenza è soggetta a revisione con la medesima procedura.

L'erogazione del finanziamento è disposta su base annuale, sentito il predetto Comitato, previa presentazione di relazioni analitiche sull'attività svolta nell'anno precedente e sulla programmazione dell'anno in corso, corredate dai bilanci e dalla documentazione contabile delle spese sostenute.

Il servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca effettua il controllo della documentazione e cura l'istruttoria da sottoporre al Comitato ai fini della quantificazione del contributo.

Art. 7.

Divieto di cumulo

Gli enti inseriti in tabella non possono beneficiare, per il periodo del loro inserimento nella tabella stessa, di altri contributi erogati alla stesso titolo dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Roma, 20 luglio 2000

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

1 – IDENTIFICAZIONE DELL'ENTE

1.1 Denominazione..

....

Codice fiscale.................................Partita IVA...

1.2 Indirizzo

Città (provincia)...CAP...............

Via...

Tel ....Fax..

E-mail..

1.3 Data di costituzione..

1.4 Fonti normative

Legge istitutiva...

Decreto di riconoscimento della personalità giuridica...................................

Atto costitutivo..

Statuto e relativi provvedimenti di approvazione...

....

1.5 Organi statutari..

....

....

Legale rappresentante (Nome e data di nascita)...

1.6 Sede

di proprietà	[ ]				
di proprietà demaniale	[ ]				
in locazione	[ ]	da ente pubblico	[ ]	da privato	[ ]
in uso gratuito	[ ]	da ente pubblico	[ ]	da privato	[ ]

superficie mq..

di particolare interesse artistico [si] [no]

Desrcizione..

....

....

1.7 Attrezzature ed impianti

Attrezzature video magnetiche [si] [no]

(Specificare)..

Attrezzature elettronico digitali [si] [no]

(Specificare)..

Attrezzature per la conservazione del patrimonio..

....

....

Attrezzature per la fruizione del patrimonio...

....

....

3.3 Attività editoriale (indicare il numero delle pubblicazioni, delle collane e dei periodici curati negli ultimi tre anni)
[ ] Pubblicazioni monografiche n..
[ ] Collane n...
Titolo delle collane...
....
[ ] Periodici n...
Titolo dei periodici...
....
(Elencare con foglio a parte, per ciascuna tipologia, i titoli dei volumi nonché il numero dei fascicoli dei periodici pubblicati negli ultimi tre anni)

3.4 Attività di promozione culturale didattica e comunicativa

Seminari permanenti	[ ]	Borse di studio	[ ]
Gruppi di studio	[ ]	Conferenze	[ ]
Corsi	[ ]	Convegni	[ ]
Concorsi	[ ]	Mostre	[ ]
Altro	[ ]		

3.5 Rapporti con altre strutture scientifiche...
....
....
....
....

3.6 Livello di diffusione nazionale [ ] internazionale [ ]

3.7 Tipologia d'utenza raggiunta
....
....
....

4 – COLLEZIONI CONSERVATE

- Descrizione..
- numero complessivo............................
- di particolare interesse..........................
- aperto al pubblico - giorni................Orario...........

5 – PATRIMONIO MATERIALE O IMMATERIALE DISPONIBILE

Biblioteca	Patrimonio Librario	Num. Vol....................
	Periodici (in corso e non)	Num..........................
	Video	Num..........................
	CD-Rom	Num..........................
	Altro	Num..........................
	Apertura al pubblico	Giorni................Orario...........

Archivio Storico	Patrimonio documentale	Num. Fondi…………………
	Apertura al pubblico	Giorni……………..Orario…………
Museo	Consistenza patrimonio Tipologia patrimonio	…………………………………………… ……………………………………………
	Apertura al pubblico	Giorni……………..Orario…………
Gabinetto Scientifico	Consistenza patrimonio Tipologia patrimonio	…………………………………………… ……………………………………………
	Apertura al pubblico	Giorni……………..Orario…………
Altro		
	Apertura al pubblico	Giorni……………..Orario…………

6 – CONNESSIONE IN RETE CON ALTRE STRUTTURE

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

7 – CENTRI DI SERVIZIO

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

8 - COLLABORATORI E/O DIPENDENTI (indicare il loro numero e la natura del rapporto)

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

9 – ENVETUALI ALTRE NOTIZIE

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Data………………..

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Firma leggibile

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI BILANCI PREVENTIVI E CONTI CONSUNTIVI DELL'ULTIMO TRIENNIO

	Anno.......		Anno.....		Anno di presentazione della domanda
	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO
ENTRATE					
CONTRIBUTI					
Da enti pubblici					
Da privati					
RENDITE PATRIMONIALI					
ATTIVITA' ISTITUZIONALE					
VARIE					
TOTALI					
USCITE					
ORGANI STATUTARI					
DIVERSE AMMINISTRAZIONI					
ATTIVITA' ISTITUZIONALE					
VARIE					
TOTALI					

Mese statutariamente fissato per l'approvazione del bilancio preventivo..
Mese statutariamente fissato per l'approvazione del conto consuntivo..

00A10455

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 25 luglio 2000.

Integrazione dell'elenco delle apparecchiature radio in libera circolazione.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2000, n. 64, recante norme per il recepimento di decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione di apparecchiature radio;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 17 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2000, contenente l'elenco delle apparecchiature radio rispondenti ai requisiti di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2000;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2000, relativo all'approvazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

Vista la decisione CEPT/ERC/DEC/(98)24 del 23 novembre 1998, relativa alla libera circolazione ed all'uso nei Paesi membri della CEPT di terminali «Arcanet suitcase»;

Vista la decisione CEPT/ERC/DEC/(99)19 del 23 novembre 1999, relativa alla libera circolazione ed all'uso nei Paesi membri della CEPT di terminali «Inmarsat-B»;

Vista la decisione CEPT/ERC/DEC/(99)21 del 23 novembre 1999, relativa alla libera circolazione ed all'uso nei Paesi membri della CEPT di terminali «Inmarsat-M4»;

Considerato che le apparecchiature oggetto delle sopracitate decisioni CEPT sono rispondenti ai requisiti di cui all'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2000;

Considerato che il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con il citato decreto ministeriale 28 febbraio 2000, ha modificato le attribuzioni di bande di frequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite;

Considerato che l'allegato al citato decreto ministeriale 17 aprile 2000 presenta errori per quanto riguarda le bande di frequenze di sistemi GSM 900, GSM 1800 (DCS 1800) e DECT;

Ritenuto di dover aggiornare e correggere l'elenco allegato al menzionato decreto ministeriale 17 aprile 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. L'elenco delle apparecchiature radio di cui all'allegato al decreto ministeriale 17 aprile 2000, citato nelle premesse, è integrato con le apparecchiature radio riportate nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Le parti dell'allegato al decreto ministeriale 17 aprile 2000, citato nelle premesse, relative alle apparecchiature per servizi di radioamatore e di radioamatore via satellite, sono sostituite da quelle riportate nell'allegato 2 al presente decreto.

3. Le parti dell'allegato al decreto ministeriale 17 aprile 2000, citato nelle premesse, riguardanti i sistemi GSM 900, GSM 1800 (DCS 1800) e DECT, sono sostituite da quelle riportate nell'allegato 3 al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2000

Il Ministro: CARDINALE

ALLEGATO 1

APPARECCHIATURE	BANDE DI FREQUENZE	EVENTUALI RESTRIZIONI
ARCANET suitcase	11,45 - 11,70 GHz (spazio-Terra) 12,50 - 12,75 GHz (spazio-Terra) 14,00 - 14,25 GHz (Terra- spazio)	Sono esclusi dalla libera circolazione i terminali "ARCANET suitcase" utilizzati come terminali fissi VSAT
INMARSAT-B	1525 - 1559 MHz (spazio-Terra) 1626,5 - 1660,5 MHz (Terra-spazio)	Non interferenza con le stazioni di radioastronomia nella banda 1660-1660,5 MHz
INMARSAT-M4	1525 - 1559 MHz (spazio-Terra) 1626,5 - 1660,5 MHz (Terra-spazio)	Non interferenza con le stazioni di radioastronomia nella banda 1660-1660,5 MHz

ALLEGATO 2

APPARECCHIATURE	**BANDE DI FREQUENZE**	**EVENTUALI RESTRIZIONI**
RADIOAMATORIALI *per l'uso si rimanda alle norme di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1 dicembre 1990 (G. U. n. 5 del 7 gennaio 1991)*	135,7 - 137,8 kHz	Possesso della licenza di classe 1 della CEPT equivalente alla licenza ordinaria.
	1830 - 1850 kHz	
	3500 - 3800 kHz	
	7000 - 7100 kHz	
	10100 - 10150 kHz	
	14000 - 14350 kHz	
	18068 - 18168 kHz	
	21000 - 21450 kHz	
	24890 - 24990 kHz	
	28000 - 29700 kHz	
	50 - 51 MHz	Possesso della licenza di classe 1 equivalente alla licenza ordinaria o di classe 2 della CEPT equivalente alla licenza speciale
	144 - 146 MHz	
	430 – 434 MHz	
	435 - 436 MHz	
	1240 - 1245 MHz	
	1270 - 1298 MHz	
	2300 - 2450 MHz	
	5760 - 5770 MHz	
	5830 - 5850 MHz	
	10,3 - 10,5 GHz	
	24 - 24,05 GHz	
	47 - 47,2 GHz	
	75,5 - 76 GHz	
	76 - 81 GHz	
	119,98 - 120,02 GHz	
	142 - 144 GHz	
	144 - 149 GHz	
	241 - 248 GHz	
	248 - 250 GHz	

APPARECCHIATURE	**BANDE DI FREQUENZE**	**EVENTUALI RESTRIZIONI**
RADIOAMATORIALI VIA SATELLITE *per l'uso si rimanda alle norme di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1 dicembre 1990 (G. U. n. 5 del 7 gennaio 1991)*	7000 - 7100 kHz	Possesso della licenza di classe 1 della CEPT equivalente alla licenza ordinaria
	14000 - 14250 kHz	
	18068 - 18168 kHz	
	21000 - 21450 kHz	
	24890 - 24990 kHz	
	28000 - 29700 kHz	
	144 - 146 MHz	Possesso della licenza di classe 1 equivalente alla licenza ordinaria o di classe 2 della CEPT equivalente alla licenza speciale
	435 - 436 MHz	
	436 - 438 MHz	
	1267 - 1270 MHz	
	2440 - 2450 MHz	
	5650 - 5670 MHz	
	5830 - 5850 MHz	
	10,45 - 10,5 GHz	
	24 - 24,05 GHz	
	47 - 47,2 GHz	
	75,5 - 76 GHz	
	76 - 81 GHz	
	142 - 144 GHz	
	144 - 149 GHz	
	241 - 248 GHz	
	248 - 250 GHz	

ALLEGATO 3

APPARECCHIATURE	**BANDE DI FREQUENZE**	**EVENTUALI RESTRIZIONI**
GSM 900	880 – 915 MHz 925 – 960 MHz	
GSM 1800 (DCS 1800)	1710 – 1785 MHz 1805 – 1880 MHz	
DECT	1880 – 1900 MHz	

00A10994

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 2 agosto 2000

Dollaro USA	0,9142
Yen giapponese	99,80
Dracma greca	337,20
Corona danese	7,4568
Corona svedese	8,4575
Sterlina	0,61430
Corona norvegese	8,1800
Corona ceca	35,390
Lira cipriota	0,57313
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,51
Zloty polacco	3,9960
Tallero sloveno	208,4765
Franco svizzero	1,5449
Dollaro canadese	1,3544
Dollaro australiano	1,5701
Dollaro neozelandese	2,0177
Rand sudafricano	6,4095

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A1114

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Rettifica del comunicato concernente i contingenti comunitari d'importazione per l'anno 2001 relativi a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese.

È rettificato il comunicato del Ministero del commercio con l'estero relativo al regolamento CE n. 1355/2000, che determina le norme di gestione e ripartizione per l'anno 2001 dei contingenti comunitari di importazione relativi a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2000, nel senso che nella pag. 75, paragrafo 6, dove è scritto: «La Commissione UE comunicherà entro il 14 ottobre 2001 ...», leggasi: «La Commissione UE comunicherà entro il 14 ottobre 2000 ...».

00A10964

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale del 4 luglio 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «15° Abitare il tempo - Giornate internazionali dell'arredo» che avrà luogo a Verona dal 12 ottobre 2000 al 16 ottobre 2000.

Con decreto ministeriale del 4 luglio 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «35ª Marmomacc - Mostra internazionale di marmi, pietre e tecnologie», che avrà luogo a Verona dal 28 settembre 2000 al 1° ottobre 2000.

Con decreto ministeriale del 4 luglio 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Mcef Autunno - Mostra internazionale articoli per la tavola, casalinghi e da regalo, argenteria, oreficieria, orologeria», che avrà luogo a Milano dall'8 settembre 2000 all'11 settembre 2000.

Con decreto ministeriale del 4 luglio 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «International Expodental - Mostra di attrezzature e di materiali per odontoiatri e odontotecnica», che avrà luogo a Milano dal 19 settembre 2000 al 23 settembre 2000.

Con decreto ministeriale del 4 luglio 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Mifed - Indian summer cinema and television, international multimedia market», che avrà luogo a Milano dal 29 ottobre 2000 al 3 novembre 2000.

Con decreto ministeriale del 4 luglio 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Bijoux - Salone della bigiotteria», che avrà luogo a Milano dall'8 settembre 2000 all'11 settembre 2000.

Con decreto ministeriale del 12 luglio 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Tuttantico - 14ª Mostra mercato d'ogni sorta d'antiquariato», che avrà luogo a Genova dal 14 settembre 2000 al 17 settembre 2000.

Con decreto ministeriale del 12 luglio 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «34º Tecnhotel - Esposizione internazionale per l'industria dell'ospitalità», che avrà luogo a Genova dall'11 novembre 2000 al 15 novembre 2000.

Con decreto ministeriale del 12 luglio 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «40º Salone Nautico Internazionale», che avrà luogo a Genova dal 14 ottobre 2000 al 22 ottobre 2000.

Da 00A10493 a 00A10501

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto della Prime Augusta Vita S.p.a., in Torino

Con provvedimento n. 1620 del 21 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Prime Augusta Vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 18 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative all'inserimento di un nuovo art. 16 (obbligo di informativa al collegio sindacale da parte degli amministratori ai sensi dell'art. 150, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998), alla conseguente rinumerazione degli articoli successivi ed alla modifica dei seguenti articoli: ex art. 16, rinumerato 17 (nuova disciplina del collegio sindacale: limiti al cumulo degli incarichi e nomina del presidente del collegio sindacale); ex art. 19, rinumerato 20 (possibilità per il consiglio di amministrazione di deliberare acconti sui dividendi).

00A10565

Modificazioni allo statuto della Axa Assicurazioni S.p.a., in Torino

Con provvedimento n. 1614 del 21 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Axa Assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 28 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 15 (nuova disciplina in materia di modalità di riunione del consiglio di amministrazione: soppressione dell'espressione «quando questi lo ritenga opportuno» in relazione alla convocazione da parte del Presidente e introduzione della locuzione temporale «con periodicità almeno trimestrale» anche al fine dell'introdotto obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate e sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse); art. 20 (Riformulazione dell'articolo: «il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi — quindi sino all'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio, salve diverse disposizioni di legge — e sono rieleggibili. Le attribuzioni ed i doveri sono quelli stabiliti dalla legge» (in luogo della precedente previsione statutaria: «L'assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica un triennio. Ai sindaci competono le attribuzioni stabilite dalla legge»); inserimento nuovo art. 21 (Nuova disciplina in materia di:

a) nomina e retribuzione del collegio sindacale;

b) cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;

c) presidente del collegio sindacale: requisiti richiesti ai fini della nomina; ex art. 21, rinumerato art. 22 (invariato nel testo); ex art. 22, rinumerato art. 23 (invariato nel testo); ex art. 23, rinumerato art. 24 (invariato nel testo); ex art. 24, rinumerato art. 25 (invariato nel testo); ex art. 25, rinumerato art. 26 (invariato nel testo); ex art. 26, rinumerato art. 27 (invariato nel testo).

00A10566

ISTITUTO UNIVERSITARIO SUOR ORSOLA BENINCASA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico dell'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del «regolamento delle procedure per la copertura dei posti mediante trasferimento dei professori di ruolo e dei ricercatori. Mobilità degli stessi nell'ambito della medesima sede

universitaria, nonché di recepimento delle norme di cui al regolamento ministeriale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1999, si comunica che, presso la facoltà di lettere dell'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa», è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui alla copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

disciplina: storia medievale, settore scientifico-disciplinare n. M01X, storia medievale.

Le domande di partecipazione, redatte in carta libera, dovranno pervenire al rettore dell'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa», via Suor Orsola, 10 - 80135 Napoli, entra trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alle domande, nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza di cui all'art. 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, dovranno essere allegati:

a) curriculum della propria attività scientifica e professionale;

b) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda e delle pubblicazioni, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento.

Il comitato tecnico ordinatore della facoltà di lettere, ai sensi dell'art. 4, del citato regolamento dell'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa», valuta comparativamente il *curriculum* didatticoscientifico dei candidati, attenendosi ai seguenti criteri:

a) l'impegno di ricerca e la produzione scientifica, con particolare riferimento ai problemi della storia del Mezzogiorno d'Italia in particolare all'età normanno-sveva e alla conoscenza e capacità di edizione delle fonti medievali;

b) l'interesse e l'originalità dei temi trattati in relazione al settore scientifico-disciplinare cui afferisce il posto da coprire;

c) ove possibile la rilevanza editoriale delle pubblicazioni, facendo eventualmente ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Nella valutazione delle pubblicazioni svolte in collaborazione, si terrà conto del contributo apportato dal candidato, quali risulti individuato nel testo del lavoro ed anche in base alla sua specifica competenza.

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, si terrà conto dell'insegnamento svolto in corso ufficiali presso università italiane o estere.

00A10963

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651180/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VNDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... **L. 508.000**
- semestrale ..... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... **L. 416.000**
- semestrale ..... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... **L. 115.500**
- semestrale ..... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... **L. 107.000**
- semestrale ..... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... **L. 273.000**
- semestrale ..... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... **L. 106.000**
- semestrale ..... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... **L. 267.000**
- semestrale ..... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... **L. 1.097.000**
- semestrale ..... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... **L. 982.000**
- semestrale ..... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035